



## **RENDICONTO 2021**

Relatore dott. Maurizio Delfino

### **CHE COSA RENDICONTIAMO**

Risultati finanziari

Risultati economico patrimoniali

Inventario

Agenti contabili

Spese di rappresentanza

Rendiconto delle istituzioni (rendiconto consolidato)

Vincoli di finanza pubblica

Eventuali debiti fuori bilancio

Situazione finanziaria (piano indicatori e risultati attesi)

Situazione deficiarietà

Rendiconto del gruppo ente locale (bilancio consolidato 30 settembre)

Relazione di fine mandato (per Comuni al voto – Dlgs 149/2011 art. 4)



## RENDICONTO 2021

### Atti fondamentali

- a) conto del bilancio;
- b) conto economico
- c) stato patrimoniale

I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che hanno fatto valere (con espressa opzione di cui art. 232 Tuel possono redigere solo lo Stato patrimoniale semplificato, evitando il conto economico.

### Allegati

1. prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, articolato per quote;
2. elenco analitico delle quote accantonate a1);
3. elenco analitico delle quote vincolate a2);
4. elenco analitico delle quote destinate investimenti a3);
5. equilibri di bilancio e risultati intermedi di cui DM Mef 01.08.2019;
6. prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del FPV;
7. prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
8. prospetto concernente la composizione del fondo rischi contenzioso;
9. prospetto concernente la composizione del fondo altri rischi;
10. prospetto di raccordo tra i residui attivi e i crediti
11. prospetto di raccordo tra i residui passivi e i debiti
12. tabella attestante l'utilizzo dell'avanzo libero (per capitoli)
13. prospetto concernente la composizione del fondo oneri futuri;
14. prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
15. prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;



16. tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
17. tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
18. piano indicatori e risultati attesi (DM 22.12.2015)
19. prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
20. programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale
21. prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
22. prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
23. prospetto dei dati SIOPE;
24. equilibri di cassa;
25. tabella cassa vincolata distinta per vincoli;
26. prospetto servizi a domanda individuale e relativa copertura finanziaria;
27. relazione dell'organo esecutivo al rendiconto della gestione;
28. elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
29. delibera dell'organo esecutivo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;
30. delibera 2021 riguardante la salvaguardia degli equilibri di bilancio;
31. conto del tesoriere;
32. conto degli agenti contabili interni ed esterni;
33. tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficiarietà strutturale
34. inventario generale;
35. nota informativa asseverata contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra ente locale e società partecipate;
36. elenco dei residui attivi inesigibili stralciati dalle scritture finanziarie;
37. elenco dei residui passivi eliminati dal conto del bilancio;
38. prospetto spese di rappresentanza anno 2021;



39. ultimi bilanci di esercizio approvati degli organismi partecipati (o indirizzi internet);
40. certificazione rispetto equilibrio 2021 di finanza pubblica;
41. attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell'insussistenza, alla chiusura dell'esercizio, di debiti fuori bilancio;
42. relazione sulle passività potenziali probabili derivanti dal contenzioso;
43. prospetto attestante rispetto spese di personale;
44. prospetto situazione indebitamento;
45. relazione revisori dei conti;
46. altri documenti previsti dal regolamento di contabilità.

#### **CONTENUTO MINIMO DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (art. 11 comma 6 Dlgs 118/2011 e smi)**

La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare, la relazione illustra:

- a) i criteri di valutazione utilizzati;
- b) le principali voci del conto del bilancio;
- c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi;



- f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;
- g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
- h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
- i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
- k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'articolo 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;
- n) gli elementi richiesti dall'articolo 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
- o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

## **IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2021**



<b>1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1:</b>		
(+)	<b>Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio N-1</b>	<b>0,00</b>
(+)	<b>Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio N-1</b>	<b>0,00</b>
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio N-1	0,00
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio N-1	0,00
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio N-1	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio N-1	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio N-1	0,00
=	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio N-1 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno N</b>	<b>0,00</b>
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio N-1	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio N-1	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio N-1	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio N-1	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio N-1	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio N-1 <sup>(4)</sup>	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1 <sup>(2)</sup>	0,00
<b>2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1:</b>		
<b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/N-1 <sup>(4)</sup>	0,00
	Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) <sup>(5)</sup>	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità <sup>(5)</sup>	0,00
	Fondo perdite società partecipate <sup>(5)</sup>	0,00
	Fondo contenzioso <sup>(5)</sup>	0,00
	Altri accantonamenti <sup>(5)</sup>	0,00
	<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>0,00</b>
<b>Parte vincolata</b>		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>0,00</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
	<b>D) Totale destinata agli investimenti</b>	<b>0,00</b>
	<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>0,00</b>
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto <sup>(6)</sup>	0,00
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(7)</sup></b>		



**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				0,00
RISCOSSIONI	(+)	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTI	(-)	0,00	0,00	0,00
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
RESIDUI ATTIVI	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI <sup>(1)</sup>	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE <sup>(1)</sup>	(-)			0,00
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE .... (A)<sup>(2)</sup></b>	<b>(=)</b>			<b>0,00</b>
<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ...:</b>				
<b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/.... <sup>(4)</sup>				
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) <sup>(5)</sup>				
Fondo anticipazioni liquidità				
Fondo perdite società partecipate				
Fondo contezioso				
Altri accantonamenti				
		<b>Totale parte accantonata (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Parte vincolata</b>				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				
Vincoli derivanti da trasferimenti				
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				
Altri vincoli				
		<b>Totale parte vincolata (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>				
		<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>		<b>0,00</b>
		<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>		<b>300,00</b>
		F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto <sup>(6)</sup>		0,00
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(6)</sup></b>				
<sup>(1)</sup> Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).				
<sup>(2)</sup> Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.				
<sup>(3)</sup> Non comprende il fondo pluriennale vincolato.				
<sup>(4)</sup> Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)				
<sup>(5)</sup> Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre .....				
<sup>(6)</sup> Solo per le Regioni e le Province autonome. In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).				



**Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati agli investimenti.**

“Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spesa. Per gli enti locali i vincoli derivanti dalla legge sono previsti sia dalle leggi statali che dalle leggi regionali. Per le regioni i vincoli sono previsti solo dalla legge statale. Nei casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore dell’ente, si è in presenza di vincoli derivanti da trasferimenti e non da legge;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come “vincolate da trasferimenti” ancorché derivanti da entrate proprie dell’ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.”;

d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E’ possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l’ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell’esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi i debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell’anno in corso e nei due anni precedenti l’assenza dell’ equilibrio generale di bilancio).



**Il risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma “certa”, in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi.** Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei crediti, l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno “incerto” il risultato di amministrazione.

L'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità è effettuato per l'importo complessivo determinato nel prospetto concernente il fondo crediti, allegato al rendiconto (che distingue la parte corrente dalla parte in conto capitale).

**Il risultato di amministrazione è applicabile solo al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, per finanziarie le spese che si prevede di impegnare nel corso di tale esercizio imputate al medesimo esercizio e/o a quelli successivi.** Il risultato di amministrazione è applicato anche agli esercizi successivi nel rispetto della disciplina del fondo anticipazioni di liquidità di cui al paragrafo 3-20-bis.

A tal fine il risultato di amministrazione iscritto in entrata del primo esercizio può costituire la copertura del fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa, corrispondente al fondo pluriennale iscritto in entrata degli esercizi successivi.

Se nel corso dell'esercizio in cui il fondo pluriennale vincolato è stato stanziato i relativi impegni pluriennali non sono stati formalmente assunti, il fondo pluriennale non risulta costituito e le risorse tornano a costituire il risultato di amministrazione al 31 dicembre, applicabile all'esercizio successivo secondo le modalità previste nel presente principio.



**La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:**

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari. Per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all'esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali. E' pertanto possibile utilizzare l'avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale ;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Pertanto, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente.

**Fermo restando che il bilancio di previsione deve essere approvato in equilibrio, senza utilizzare l'avanzo libero di cui alla lettera b), nel caso in cui il bilancio è approvato:**

- a) successivamente all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente,
- b) dopo o contestualmente alle scadenze previste dal regolamento e dalla legge per la verifica degli equilibri di bilancio
- c) risulta in modo inequivocabile che non sia possibile approvare il bilancio in equilibrio,



**contestualmente alle procedure di approvazione del bilancio devono essere assunti i provvedimenti di cui all'articolo 50, comma 2, del D. Lgs. 118/2011 (per le regioni), e adottate le procedure dell'articolo 193 del TUEL di controllo a salvaguardia degli equilibri per gli enti locali. Pertanto, l'avanzo libero di cui alla lettera b), può essere utilizzato solo nell'ambito dei provvedimenti di cui all'articolo 50, comma 2, del D. Lgs. 118/2011 (per le regioni), e delle procedure dell'articolo 193 di controllo a salvaguardia degli equilibri (per gli enti locali)**

Resta salva la possibilità di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, **per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità** nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce

**L'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione è consentito anche nel corso dell'esercizio provvisorio**, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, la Giunta, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione, delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato o accantonato determinato, sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente. **Nel corso dell'esercizio provvisorio, se il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunta evidenzia un disavanzo di amministrazione** (lettera E della sezione 2 del prospetto), **non è possibile proseguire la gestione secondo le regole dell'esercizio provvisorio**. È necessario che l'ente proceda all'immediata approvazione del bilancio di previsione, iscrivendo tra le spese il disavanzo. **Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, la gestione prosegue secondo le regole della gestione provvisoria.**



## ENTI IN DISAVANZO

**L'utilizzo delle quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione da parte degli enti in disavanzo** (che presentano un importo negativo della lettera E del prospetto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente), è consentito per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A del medesimo prospetto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

**Nel caso in cui l'importo della lettera A dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e per il fondo anticipazione di liquidità**, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

**La quota di avanzo accantonato per FAL liberatasi ai sensi dell'art. 52 DL 73/2021** è applicata al bilancio dell'anno successivo, per spese diverse rispetto alla copertura del rimborso quota capitale anticipo di liquidità, anche da parte degli enti in disavanzo.

**Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate (e destinate) del risultato di amministrazione.**



**Sono in disavanzo di amministrazione** gli enti con un risultato di amministrazione di importo insufficiente a comprendere le relative quote vincolate, destinate ed accantonate. Il disavanzo di amministrazione da ripianare è pari all'importo negativo della lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione. Nel caso in cui il legislatore abbia autorizzato specifiche modalità di ripiano di singole quote del disavanzo di amministrazione, nella nota illustrativa e nella relazione sulla gestione è descritta la composizione del disavanzo tra tali componenti e la composizione delle relative quote di ripiano da applicare agli esercizi considerati nel bilancio di previsione

### **TIPI DI DISAVANZO**

Nell'ambito del Rendiconto 2021, si possono distinguere nove diversi tipi di disavanzo, con diverse modalità di assorbimento:

- 1) Da riaccertamento straordinario dei residui (in 30 anni, ora 25);
- 2) Dal passaggio del calcolo del Fondo crediti dubbia esigibilità con il metodo semplificato al metodo ordinario (in 15 anni a partire dal 2021);
- 3) Dalla contabilizzazione del Fondo Anticipazione di liquidità a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 4/2020 e n. 80/2021 (fino ad un massimo di 10 anni in quote costanti)
- 4) Dal mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo, a seguito di sentenze della Corte Costituzionale e di sentenze esecutive di altre giurisdizioni, come previsto dall'art. 1 comma 876 della L 160/2019 (in tre anni);
- 5) Da disavanzo tecnico (art. 3 comma 13- 14 D. Lgs, 118/2011);
- 6) Dallo stralcio delle cartelle esattoriali fino a € 1.000, art. 11 bis comma 6 D.L. 135/2018 (in 5 anni);



7) Dal disavanzo ordinario di amministrazione art. 188 del D. lgs. 267/2000 (tre anni ma non oltre la durata della consiliatura);

8) Da piano di riequilibrio economico – finanziario (da 4 a 20 anni ex art. 243 bis TUEL);

9) Da rideterminazione risultato di amministrazione a seguito di rilievo Corte Conti a seguito di revisione rendiconto 2019 ex sentenza Corte Costituzionale 4/2020 che ha dichiarato illegittimo art. 2 comma 6 DL 78/2015.

Il disavanzo di amministrazione accertato a seguito dell'approvazione del rendiconto è tempestivamente applicato al bilancio iscrivendone l'intero importo nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione in corso di gestione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare.

**La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica al bilancio il disavanzo accertato nel rendiconto della gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto.** Nei casi espressamente previsti dalla legge è possibile ripartire il disavanzo tra più esercizi.

**È applicato al bilancio di previsione anche il disavanzo di amministrazione presunto** accertato in occasione dell'approvazione del medesimo bilancio di previsione. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede alle iniziative necessarie al ripiano del disavanzo definitivamente accertato.

**Il disavanzo di amministrazione può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo.**



**Tuttavia la Corte Conti Sezione autonomie, con delibera 30/2016, ha formulato il seguente principio di diritto:**

“l’obbligo di provvedere a ripianare il disavanzo di amministrazione di cui all’art. 188 del TUEL, nei termini e secondo le modalità ivi disciplinate, rileva a prescindere dall’organo titolare dei poteri da esercitare per il raggiungimento di tale scopo. Laddove l’applicazione del disavanzo all’esercizio in corso risulti non sostenibile da un punto di vista finanziario, lo stesso deve essere distribuito negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione avuto riguardo solo alla sua estensione minima obbligatoria triennale e salvaguardando le compatibilità economico-finanziarie del processo di programmazione. La circostanza che gli esercizi successivi superino la consiliazione in corso e coincidano con il periodo di mandato elettivo di una nuova amministrazione non costituisce impedimento giuridico-contabile all’adozione del ripiano pluriennale che deve essere obbligatoriamente adottato”.

Nei casi in cui la legge prevede l’adozione di un **piano di rientro per il ripiano pluriennale del disavanzo di amministrazione**, la deliberazione che approva il piano di rientro contiene:

- a) l’importo del disavanzo complessivo e l’importo del disavanzo oggetto del piano di rientro. Se approvato con riferimento ad un disavanzo di amministrazione presunto, il piano di rientro è aggiornato in occasione dell’approvazione del rendiconto;
- b) l’analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo di amministrazione,
- c) la descrizione delle iniziative che si prevede di assumere per recuperare il disavanzo. Ai fini del rientro possono essere utilizzate tutte le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale;



d) la durata del piano di rientro e l'importo della quota annuale del ripiano, individuati nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge che autorizzano il ripiano pluriennale. Le quote annuali del ripiano sono applicate al bilancio di previsione iscrivendole, prima delle spese, in ciascuno degli esercizi del bilancio;

e) l'individuazione puntuale, distintamente per ciascun esercizio, delle entrate e delle economie di spesa destinate al ripiano del disavanzo;

f) l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo.

Il piano di rientro dal disavanzo è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Con periodicità almeno semestrale il presidente/sindaco trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori.

La relazione del primo semestre può essere allegata alla variazione di assestamento se approvata entro il termine previsto dall'art. 50, comma 1, del presente decreto per le regioni, le province autonome, e i loro organismi ed enti strumentali, e dall'art. 175, comma 8, del decreto legislativo n. 267 del 2000 per gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali.

La relazione di fine esercizio può essere inserita nella Relazione sulla gestione al rendiconto.

Il piano di rientro che individua puntualmente i maggiori accertamenti e/o i minori impegni che si prevede di registrare a seguito dell'attuazione del piano di rientro nel corso di ciascun esercizio, consente di verificare l'importo del disavanzo ripianato annualmente e di distinguerlo dall'eventuale ulteriore disavanzo che potrebbe formarsi nel corso di ciascun esercizio. Le informazioni necessarie per tale verifica possono essere riportate anche nella Nota integrativa al bilancio di previsione

**Il piano di rientro non realizzato, in tutto o in parte, nel corso di un esercizio, che ha determinato il mancato ripiano, totale o parziale, del disavanzo previsto per tale esercizio, deve essere aggiornato nel rispetto dei limiti di durata del piano originale. Il piano è aggiornato con le stesse**



modalità previste per la sua approvazione. Il piano di rientro non aggiornato non è in condizione di svolgere la propria funzione e non può continuare ad autorizzare il ripiano pluriennale del disavanzo.

**Se in occasione dell'approvazione del rendiconto il disavanzo di amministrazione non è migliorato rispetto al disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello definitivamente iscritto alla voce "Disavanzo di amministrazione" del bilancio di previsione per il medesimo esercizio, le quote del disavanzo applicate al bilancio e non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento a tale esercizio, mentre l'eventuale ulteriore disavanzo è ripianato dagli enti locali secondo le modalità previste dall'ultimo periodo dell'articolo 188, comma 1, del TUEL, non oltre la scadenza del piano di rientro in corso, e dalle Regioni negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale.**

**Il disavanzo di amministrazione ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel piano di rientro e dalla registrazione dei maggiori accertamenti o dei minori impegni previsti nel bilancio negli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.** Pertanto, gli enti che hanno approvato un piano di rientro che individua le attività da adottare annualmente e preveda i relativi maggiori accertamenti o minori impegni, alla fine di ciascun esercizio possono:

a) quantificare il maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente rispetto a quello applicato in via definitiva al bilancio di previsione;



b) verificare se tale maggiore ripiano è determinato dall'anticipo delle attività previste nel piano di rientro per gli esercizi successivi;

c) ridurre il disavanzo da ripianare negli esercizi successivi per un importo pari al maggiore ripiano che rispetta la condizione di cui alla lettera b).

Nel caso in cui non sia possibile riferirlo ai piani di rientro, il maggiore ripiano del disavanzo è attribuito alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso, nei limiti delle quote previste nell'esercizio successivo e seguenti e restano ferme le modalità di ripiano previste nei piani di rientro, che termineranno prima del previsto.

#### **ART. 188 TUEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

1. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliazione, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente, l'ente può



modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione, contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.

1-bis. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto accertato ai sensi dell'articolo 186, comma 1-bis, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 1. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede all'adeguamento delle iniziative assunte ai sensi del presente comma.

1-ter. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto nell'ambito delle attività previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies, effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 187, comma 3, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del bilancio la gestione prosegue secondo le modalità previste dall'articolo 163, comma 2.

**1-quater. Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento del debito**



**fuori bilancio, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.**

#### **RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI**

Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto.

**Al fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, ovvero la tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell'esercizio precedente da reimputare in considerazione dell'esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un **riaccertamento parziale** di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.**

Si conferma che il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.

In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere.



## **TUEL - Articolo 227 Rendiconto della gestione**

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

2. Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità.

2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141.

2-ter. Contestualmente al rendiconto, l'ente approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

3. Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato.

4. Ai fini del referto di cui all'articolo 3, commi 4 e 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e del consolidamento dei conti pubblici, la Sezione enti locali potrà richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali.

5. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed i seguenti documenti:

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;



b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.

6. Gli enti locali di cui all'articolo 2 inviano telematicamente alle Sezioni enti locali il rendiconto completo di allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di stabilità interno, nonché i certificati del conto preventivo e consuntivo. Tempi, modalità e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato, città e autonomie locali e la Corte dei conti.

6-bis. Nel sito internet dell'ente, nella sezione dedicata ai bilanci, è pubblicata la versione integrale del rendiconto della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli, dell'eventuale rendiconto consolidato, comprensivo della gestione in capitoli ed una versione semplificata per il cittadino di entrambi i documenti.

6-ter. I modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194. Tali modelli sono aggiornati con le procedure previste per l'aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

6-quater. **Contestualmente all'approvazione del rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i residui, le previsioni di cassa e quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo restando quanto previsto dall'art. 188, comma 1, in caso di disavanzo di amministrazione.**

#### **TUEL - Articolo 228 Conto del bilancio**

1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione.

2. Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:

a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;



b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato.

3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

4. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio.

5. Al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ed il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.

6. Ulteriori parametri di efficacia ed efficienza contenenti indicazioni uniformi possono essere individuati dal regolamento di contabilità dell'ente locale.

7. Il Ministero dell'interno pubblica un rapporto annuale, con rilevazione dell'andamento triennale a livello di aggregati, riguardante parametri contenuti nella apposita tabella di cui al comma 5. I parametri a livello aggregato risultanti dal rapporto sono resi disponibili mediante pubblicazione nel sito internet del Ministero dell'interno.

8. I modelli relativi al conto del bilancio sono predisposti secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

#### **Dlgs 118/2011 e smi art. 3 comma 4**

4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. **Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate,**



liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.



## **RICOGNIZIONE E RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI**

In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una **ricognizione** dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio

La **ricognizione** annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede **all'accantonamento al fondo di crediti, di dubbia e difficile esigibilità** accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione.



**Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.** In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale.

Al fine di rendere possibile seguire l'evoluzione delle attività di esazione affidate a terzi e di procedere alla loro definitiva cancellazione una volta che sia stata dimostrata l'oggettiva impossibilità della loro realizzazione parziale o totale, **è opportuno che i crediti riconosciuti di dubbia o difficile esazione, stralciati dalle scritture finanziarie, siano identificati negli elenchi allegati al rendiconto annuale indicando il loro ammontare complessivo.**

Considerato che, a seguito dell'adozione a regime del principio della competenza finanziaria cd. potenziata, i residui sono interamente costituiti da obbligazioni scadute, con riferimento a tali crediti è necessario attivare le azioni di recupero mediante procedure coattive.

**I crediti formalmente riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso la delibera di riaccertamento dei residui.**

Il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza dei crediti deve essere adeguatamente motivato attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale, o indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione, rimanendo fermo l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie.

I debiti formalmente riconosciuti insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo impegno di un'obbligazione non dovuta sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso il provvedimento di riaccertamento dei residui. Il riconoscimento formale dell'assoluta insussistenza dei debiti deve essere adeguatamente motivato.



**Nel caso in cui l'eliminazione o la riduzione del residuo passivo riguardasse una spesa avente vincolo di destinazione, l'economia conseguente manterrà, per il medesimo ammontare, lo stesso vincolo applicato all'avanzo di amministrazione laddove presente.**

Tale quota di avanzo è immediatamente applicabile al bilancio dell'esercizio successivo.

**Se dalla ricognizione risulta la necessità di procedere al riconoscimento formale del maggior importo dei crediti e dei debiti dell'amministrazione rispetto all'ammontare dei residui attivi e passivi contabilizzati, è necessario procedere all'immediato accertamento ed impegno di nuovi crediti o nuovi debiti, imputati contabilmente alla competenza dell'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili.**

**L'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto".**

In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi in base all'erroneo presupposto che l'entità della spesa non era prevedibile con certezza al momento dell'assunzione dell'impegno iniziale. Ogni comportamento difforme comporterebbe il riconoscimento di debito fuori bilancio e costituirebbe grave irregolarità contabile.

**E', invece, necessario procedere ad una rettifica in aumento dei residui attivi, e non all'accertamento di nuovi crediti di competenza dell'esercizio, in caso di riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture in quanto ritenuti (erroneamente) assolutamente inesigibili.**

**Pertanto, mentre per i residui attivi il riaccertamento può dare luogo sia ad un incremento che ad una riduzione dell'ammontare complessivo dei residui, per i residui passivi il riaccertamento può dare luogo solo ad una riduzione degli stessi, salvo l'ipotesi, di seguito indicata, di errata classificazione dei residui passivi nell'ambito del medesimo titolo di spesa.**

Il riaccertamento dei residui può riguardare crediti e debiti non correttamente classificati in bilancio.

Se dalla ricognizione risulta che, a seguito di errori un'entrata o una spesa è stata erroneamente classificata in bilancio, è necessario procedere ad una loro riclassificazione.



In tali casi, **se la reimputazione avviene nell'ambito del medesimo titolo di bilancio (per i residui attivi e per i residui passivi), o tra le missioni ed programmi di bilancio (per i residui passivi), è possibile attribuire al residuo la corretta classificazione di bilancio, attraverso una rettifica in aumento e una in diminuzione dei residui, a condizione che il totale dei residui per titolo di bilancio non risulti variato.**

Con particolare riferimento ai residui passivi, le procedure informatiche consentono la rettifica in aumento dei residui passivi solo se di importo corrispondente ad una riduzione di residui passivi effettuata nell'ambito del medesimo titolo di bilancio.

**La reimputazione di un residuo passivo ad un titolo di bilancio differente da quello inizialmente attribuito richiede la rideterminazione delle relative coperture, che possono non essere quelle inizialmente previste. In tali casi, la reimputazione di un residuo passivo è equiparata al riconoscimento formale di un maggiore debito dell'amministrazione** cui corrisponde un minore debito relativo ad un altro titolo di bilancio, ed è attuata attraverso la registrazione di un nuovo impegno imputato alla competenza dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, previa individuazione della relativa copertura e la definitiva eliminazione dell'impegno erroneamente classificato dalle scritture e dai documenti di bilancio. La procedura amministrativa da seguire è quella tipica del riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio.

**La reimputazione di un residuo attivo ad un titolo di bilancio differente da quello inizialmente attribuito è attuato attraverso una rettifica in aumento ed una corrispondente riduzione dei residui attivi, e non mediante accertamento di nuovi crediti di competenza dell'esercizio.**

In caso di una revisione o aggiornamento della classificazione di bilancio, le necessarie reimputazioni dei residui sono effettuate attribuendo la nuova codifica ai residui iniziali dell'esercizio da cui decorre l'applicazione della nuova codifica e non ai residui finali dell'esercizio precedente, operando un riaccertamento dei residui in sede di rendiconto dell'esercizio precedente.

Conseguentemente, l'articolazione dei residui iniziali dell'esercizio di adozione della nuova codifica, non potrà corrispondere all'articolazione dei residui finali dell'esercizio precedente, salvo il totale generale. La differenze tra la nuova e la vecchia articolazione dei residui è spiegata attraverso una matrice di correlazione predisposta dall'ente.



**Il riaccertamento dei residui può riguardare crediti e debiti non correttamente imputati all'esercizio in quanto, in occasione della ricognizione, risultano non di competenza dell'esercizio cui sono stati imputati, in quanto non esigibili nel corso di tale esercizio.**

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, attraverso una delibera di Giunta, si procede come segue:

- nel bilancio dell'esercizio in cui era imputato l'impegno cancellato, si provvede a costituire (o a incrementare) il fondo pluriennale vincolato per un importo pari a quello dell'impegno cancellato;
- nel primo esercizio del bilancio di previsione si incrementa il fondo pluriennale iscritto tra le entrate, per un importo pari all'incremento del fondo pluriennale iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente, tra le spese;
- nel bilancio dell'esercizio cui la spesa è reimputata si incrementano o si iscrivono gli stanziamenti di spesa necessari per la reimputazione degli impegni.

**Non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate.** Ad esempio con riferimento ai trasferimenti a rendicontazione, per i quali accertamenti e impegni sono imputati allo stesso esercizio, in caso di reimputazione degli impegni, si provvede alla contestuale reimputazione dei correlati accertamenti, senza costituire o incrementare il fondo pluriennale vincolato.

**Al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili. Al riguardo, si rappresenta che l'atto che dispone il riaccertamento ed il reimpegno di entrate e spese ha natura gestionale, in quanto si tratta solo della reimputazione contabile di accertamenti e impegni riguardanti obbligazioni giuridiche già assunte dagli uffici competenti.**

A decorrere dall'adozione degli schemi di bilancio armonizzati con funzione autorizzatoria, le variazioni di bilancio derivanti dal riaccertamento ordinario sono trasmesse al tesoriere attraverso gli appositi prospetti previsti per la comunicazione al tesoriere delle variazioni di bilancio, distinguendo i prospetti previsti nel caso in cui sia stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio in corso da quelli previsti in caso di esercizio provvisorio. In caso di esercizio provvisorio è necessario trasmettere al tesoriere anche l'elenco definitivo dei residui iniziali.



COMUNE DI .....

PROVINCIA DI.....

- tratto da formulario Edk Editore

### SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE

n. ....

data .....

OGGETTO:

**Reimputazione parziale di residui e adempimenti conseguenti (art. 3, comma 4, d.Lgs. n. 118/2011 e p.c. all. 4/2, punto 9.1)**

### IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto prot. n.....di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio;

Richiamati:



- il principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata, in base al quale le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione sorge, con imputazione all'esercizio in cui vengono a scadenza;
- l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 il quale prevede che *“Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili”*;

Richiamato altresì il principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, il quale - al punto 9.1 - prevede che *“Al fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, ovvero la tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell'esercizio precedente da reimputare in considerazione dell'esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali”*;

Viste le seguenti note con le quali i dirigenti/responsabili di servizio hanno chiesto la reimputazione parziale dei residui attivi e/o passivi, al fine di procedere al relativo pagamento/incasso nell'esercizio in cui sono esigibili le relative obbligazioni:

Servizio .....	nota prot. n. ....	data .....
Servizio .....	nota prot. n. ....	data .....
Servizio .....	nota prot. n. ....	data .....
Servizio .....	nota prot. n. ....	data .....
Servizio .....	nota prot. n. ....	data .....

Viste le seguenti note con le quali i dirigenti/responsabili di servizio hanno chiesto la registrazione di impegni di spesa correlati a entrate vincolate accertate nell'esercizio precedente da reimputare in considerazione dell'esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate:

Servizio .....	nota prot. n. ....	data .....
Servizio .....	nota prot. n. ....	data .....



Servizio ..... nota prot. n. .... data .....

Servizio ..... nota prot. n. .... data .....

Servizio ..... nota prot. n. .... data .....

**Tenuto conto che la reimputazione dei residui all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili comporta:**

- a) **la variazione al bilancio dell'esercizio su cui l'impegno o l'accertamento era imputato;**
- b) **la variazione al bilancio di previsione dell'esercizio (o degli esercizi) su cui vengono trasferiti gli impegni e gli accertamenti in funzione della scadenza. Trattandosi di un'attività di natura gestionale, la variazione può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto;**
- c) **il trasferimento delle relative risorse a copertura degli impegni, mediante la costituzione del fondo pluriennale vincolato. Il fondo pluriennale vincolato è escluso unicamente in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;**

Accertata la propria competenza esclusiva a disporre la reimputazione in oggetto;

Visti i prospetti allegati sotto le lettere A), B), C) e D, con i quali sono disposte le variazioni e reimputati i residui non esigibili;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria (parere n. ..../.....);

Ritenuto di provvedere in merito;

#### **DETERMINA**

- 1) di apportare al bilancio di previsione finanziario 20\_\_/20\_\_, esercizio ....., le variazioni necessarie alla cancellazione degli impegni/accertamenti non esigibili e alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, necessario a dare copertura finanziaria agli impegni trasferiti, come risultano dal prospetto allegato sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;



- 2) di apportare al bilancio di previsione finanziario 20\_/20\_, esercizio ....., in funzione della esigibilità delle obbligazioni, le variazioni necessarie alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti cancellati, come risultano dal prospetto allegato sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di reimpegnare e riaccertare gli impegni e gli accertamenti negli esercizi su cui sono esigibili come da prospetto allegato sotto la lettera C) quale parte integrante e sostanziale;
- 4) Di apportare al bilancio di previsione finanziario 20\_/20\_, esercizio ....., le variazioni necessarie alla reimputazione di impegni di spesa correlati a entrate vincolate accertate nell'esercizio precedente, in considerazione dell'esigibilità, riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, come risultano dal prospetto allegato sotto la lettera D) quale parte integrante e sostanziale;
- 5) di dare atto che:
  - è stato acquisito il prescritto parere dell'organo di revisione economico-finanziaria (verbale n. .... in data.....);
  - la reimputazione *ha/non ha* comportato l'attribuzione di una diversa classificazione di bilancio, *per la quale è necessario rideterminare le relative coperture*;
  - gli effetti del presente provvedimento dovranno essere recepiti dalla Giunta comunale in sede di riaccertamento ordinario dei residui;
- 6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre quanto disposto ai punti da 1) a 3), non comporta ulteriori riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;



9) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è .....

10) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- ai Responsabili di servizio interessati;
- alla Giunta Comunale, ai fini del recepimento degli effetti della reimputazione parziale in occasione del riaccertamento ordinario dei residui.

....., li .....

Il Dirigente/Responsabile del servizio

.....



COMUNE DI .....

PROVINCIA DI .....

Tratto da Formulario EDK Editore

SERVIZIO .....

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

**RICOGNIZIONE** DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2021 DI  
COMPETENZA DEL SERVIZIO ..... AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL  
RENDICONTO DI GESTIONE

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;  
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;  
Visto il DPCM 28/12/2011;  
Visto lo Statuto comunale;  
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
Visto il regolamento comunale di contabilità;  
Visto il regolamento comunale dei contratti;  
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Premesso che con decreto del Sindaco n. .... in data ....., è stata attribuita al/alla sottoscritto/a la responsabilità del servizio.....;

Richiamato l'art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che "Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 "Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili".

Tenuto conto che la norma sopra citata attribuisce alla Giunta comunale la competenza in ordine all'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da inserire nel rendiconto dell'esercizio;

Rilevato che il Dirigente/Responsabile finanziario, con nota prot. n. .... in data ..... ha trasmesso a questo servizio l'elenco dei residui attivi e passivi non incassati e non pagati al termine dell'esercizio, ai fini della verifica delle ragioni del loro mantenimento, della loro cancellazione o della loro reimputazione, qualora non esigibili;



Atteso che questo servizio ha effettuato le verifiche in ordine agli accertamenti e agli impegni residui di propria competenza, secondo i criteri contenuti nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, approvare ai fini ricognitori le risultanze dell'attività di verifica sui residui attivi e passivi da sottoporre alla Giunta Comunale per la relativa approvazione;

Visti:

- a) l'elenco dei residui attivi e passivi da mantenere nel conto del bilancio dell'esercizio .....
  - b) l'elenco dei residui attivi e passivi da cancellare, con separata evidenziazione della motivazione della cancellazione;
  - c) l'elenco degli accertamenti e degli impegni da reimputare in quanto non esigibili al 31 dicembre;
- che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere da ..... a .... per formarne parte integrante e sostanziale;

#### **DETERMINA**

1) di approvare, ai soli fini ricognitori, le risultanze delle verifiche sui residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 e in particolare:

- a) l'elenco dei residui attivi e passivi da mantenere nel conto del bilancio dell'esercizio .....
  - b) l'elenco dei residui attivi e passivi da cancellare;
  - c) l'elenco degli accertamenti e degli impegni da reimputare in quanto non esigibili al 31 dicembre;
- che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere da ..... a ..... per formarne parte integrante e sostanziale;

2) di trasmettere gli elenchi di cui al punto 1) alla Giunta comunale ai fini dell'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comportando riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale (*verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente*);

5) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è .....

6) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente.

....., li .....

Il Responsabile del servizio

.....



### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE


Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato: .....

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data .....



Il Responsabile del servizio finanziario


.....

### N. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal ..... al .....

Data, .....



Il Responsabile del servizio

.....



COMUNE DI .....

PROVINCIA DI .....

- tratto da formulario Edk Editore

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE  COPIA

N. ....

Data .....

OGGETTO:

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2021

(ART. 3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011)

L'anno duemila....., il giorno ....., del mese di .....,  
alle ore ....., nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello  
nominale risultano i Signori:

N.	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
		Sindaco		
		Vice Sindaco		
		Assessore		



Fra gli assenti sono giustificati i Signori: .....

.....

Presiede il Sig. ....  
nella sua qualità di .....

Partecipa alla seduta il dott. ....  
segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

- del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;
- l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che *“Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La re-imputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La*



*costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;*

Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) e in particolare il punto 9.1 relativo al riaccertamento ordinario dei residui;

Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- 6) la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
- 7) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
- 8) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della “copertura” che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

Tenuto conto che:

- a) con nota prot. n ..... il dirigente/responsabile finanziario ha trasmesso agli uffici l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2021, ai fini del loro riaccertamento;
- b) con note prot. nn.....i vari dirigenti/responsabili dei servizi hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento;



- c) con le seguenti determinazioni del responsabile finanziario si è provveduto alla reimputazione parziale di residui attivi e passivi non esigibili al 31 dicembre ....., ai fini del loro incasso/pagamento:
- determinazione n. .... in data .....
  - determinazione n. .... in data .....

Visto il bilancio di previsione finanziario ...../....., approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. .... in data..... (nuovo bilancio di previsione ovvero bilancio provvisorio)

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio ..... (all. D ed E);
- la variazione al bilancio dell'esercizio ..... (esercizio a cui si riferisce il rendiconto), funzionale all'incremento o costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati (all. G);
- la variazione al bilancio 20\_\_/20\_\_(provvisorio), esercizio ....., funzionale alla reimputazione dei residui attivi e passivi reimputati (all. H);

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 1, c. 821, L. 145/2018 il quale dispone che *“Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”*;

Acquisiti agli atti:

- d) i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;
- e) il parere favorevole dell'organo di revisione reso con verbale n. .... in data..... ;



Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 e in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre ....., risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

<b>All.</b>	<b>ELENCO</b>	<b>n. residui</b>	<b>IMPORTO</b>
A	Residui attivi cancellati definitivamente		
B	Residui passivi cancellati definitivamente		
C	Residui attivi reimputati		
	Residui passivi reimputati		
D.1	Residui attivi conservati al 31 dicembre ..... provenienti dalla gestione dei residui		
D.2	Residui attivi conservati al 31 dicembre ..... provenienti dalla gestione di competenza		
E.1	Residui passivi conservati al 31 dicembre ..... provenienti dalla gestione dei residui		
E.2	Residui passivi conservati al 31 dicembre ..... provenienti dalla gestione di competenza		
F	Maggiori residui attivi riaccertati		



che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere da A) a F) quale parte integrante e sostanziale;

2) di apportare al bilancio di previsione 20\_/20\_, esercizio ..... (esercizio a cui si riferisce il rendiconto) le variazioni funzionali all'incremento/costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati, come risultano dal prospetto allegato G) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale di cui si riportano le risultanze finali:

<b>SPESA</b>	<b>Var +</b>	<b>Var -</b>
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€. ....
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€. ....
FPV di spesa parte corrente	€. ....	
FPV di spesa parte capitale	€. ....	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	€. ....	€. ....

3) di apportare al bilancio di previsione finanziario 20\_/20\_, esercizio ....., approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. .... in data ....., le variazioni (*oppure, in caso di esercizio provvisorio: di procedere alla variazione degli stanziamenti e dei residui in corso di gestione del bilancio di previsione ..... – Annualità.....*), necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, come risultano dal prospetto allegato H) di cui si riportano le risultanze finali:



DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	€ .....	
FPV di entrata di parte capitale	€ .....	
Variazioni di entrata di parte corrente	€ .....	
Variazioni di entrata di parte capitale	€ .....	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€ .....
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€ .....
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	€ .....	€ .....

4) di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio ..... (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari a €....., di cui:

FPV di spesa parte corrente: € .....

FPV di spesa parte capitale € .....

così composto:

DESCRIZIONE	Gestione	Corrente	Capitale	Totale
FPV di spesa costituito in corso di esercizio	CO	€ .....	€ .....	€ .....
FPV di spesa costituito in sede di riaccertamento ordinario dei residui	CO	€ .....	€ .....	€ .....
	RE	€ .....	€ .....	€ .....
FPV di spesa costituito in sede di riaccertamento ordinario dei residui	RE	€ .....	€ .....	€ .....
<b>TOTALE FPV DI SPESA</b>		€ .....	€ .....	€ .....
<i>di cui FPV gestione di competenza</i>	CO	€ .....	€ .....	€ .....
<i>di cui FPV gestione dei residui</i>	RE	€ .....	€ .....	€ .....



5) di riaccertare e reimpegnare, a valere sull'esercizio ..... e successivi, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre;

6) di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.1) al Tesoriere Comunale, unitamente al prospetto concernente le variazioni di bilancio e l'elenco aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali;

Infine, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



## **PRINCIPIO CONTABILE ALL. 4/1 DLGS 118/2011 E SMI**

Il rendiconto della gestione

### Definizione

Il ciclo di bilancio degli enti che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico patrimoniale si conclude con l'approvazione del rendiconto della gestione, nel quale è data rappresentazione contabile dei risultati finanziari, economici e patrimoniali conseguiti nel corso dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Il rendiconto è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 Dlgs 118/2011 e smi ed è composto da:

- a) il conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria e i relativi riepiloghi,
- b) il quadro generale riassuntivo,
- c) la verifica degli equilibri,
- d) il conto economico,
- e) lo stato patrimoniale.

Al rendiconto della gestione, oltre agli allegati previsti dall'articolo 11 comma 4 Dlgs 118/2011 e smi

➤ gli enti locali allegano:

- a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione e del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione nonché dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
- b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
- c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.

Contestualmente al rendiconto, è approvato il rendiconto consolidato, che evidenzia i risultati della gestione facendo riferimento anche agli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'articolo 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Negli enti locali il rendiconto consolidato comprende le Istituzioni di cui all'articolo 114 del TUEL.



## Il conto del bilancio

Il conto del bilancio, nello schema di rendiconto della gestione, di cui all'allegato n. 10 Dlgs 118/2011 e smi al presente decreto, è costituito da 5 prospetti di cui due riferiti alla gestione finanziaria delle entrate e delle spese e tre ai riepiloghi:

- 1) la gestione delle entrate,
- 2) il riepilogo generale delle entrate,
- 3) la gestione delle spese,
- 4) il rendiconto generale delle spese per missioni,
- 5) il rendiconto generale delle spese per titoli.

**Il conto del bilancio è strutturato per garantire una rendicontazione finanziaria, di competenza e di cassa, dell'ente utile anche per le finalità della finanza pubblica.**

La classificazione omogenea, per finalità della spesa, per Missioni e Programmi è stata individuata nel rispetto delle competenze attribuite agli enti dal riparto previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione e prendendo come riferimento anche la struttura per missioni prevista nel bilancio dello Stato.

Le entrate sono rappresentate nel rispetto della classificazione per Titoli e Tipologie.

La rappresentazione della spesa attraverso le Missioni consente di assicurare una maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di utilizzo delle risorse pubbliche disponibili e di supportare la valutazione dell'organo decisionale dell'amministrazione in relazione alle diverse funzioni attribuite alla competenza delle amministrazioni.

Alcune Missioni trasversali sono da ricondurre all'impossibilità dell'attribuzione delle risorse alle specifiche finalità in quanto trattasi di servizi forniti in maniera indivisibile o non ripartibili secondo parametri adeguati come ad esempio la Missione 1 denominata *Servizi istituzionali, generali e di gestione*.

Ciascuna Missione dimostra come è stata concretamente effettuata la spesa attraverso più Programmi che rappresentano aggregati omogenei di attività, svolte all'interno di ciascun ente, per perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle Missioni, ossia le finalità istituzionali.

La denominazione del Programma riflette le principali aree di intervento della Missione di riferimento e all'interno dei Programmi la spesa è articolata secondo la natura economica della spesa, attraverso i macroaggregati che si raggruppano in Titoli.



## La gestione delle entrate

Il prospetto relativo alla gestione delle entrate indica, preliminarmente, con riferimento all'esercizio di competenza:

- a. il fondo pluriennale vincolato per spese correnti che deve corrispondere al fondo pluriennale vincolato per spese correnti risultante dal conto del bilancio, parte spese, dell'esercizio precedente (attenzione al fondo pluriennale vincolato spesa stanziato il primo anno)
- b. il fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale che deve corrispondere al fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale risultante dal conto del bilancio, parte spese, dell'esercizio precedente
- c. l'utilizzo definitivo dell'avanzo di amministrazione. Per "Utilizzo avanzo di amministrazione" si intende l'avanzo applicato al bilancio. Corrisponde allo stanziamento definitivo della voce "Utilizzo avanzo di amministrazione" del bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- d. la quota di utilizzo dell'avanzo costituita dal Fondo anticipazioni di liquidità.

Gli enti che hanno attivato il fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie, inseriscono tale voce, dopo quella di cui alla lettera b).

Il prospetto rendiconta successivamente per ogni titolo e con specifico riferimento a ciascuna tipologia:

- l'ammontare dei residui attivi all'inizio dell'esercizio (RS);
- le previsioni definitive di competenza (CP);
- le previsioni definitive di cassa (CS);
- le riscossioni in conto residui (RR);
- le riscossioni in conto competenza (RC);
- le riscossioni totali (TR) che corrispondono alla somma delle riscossioni in conto residui (RR) e in conto competenza (RC);
- i residui riaccertati (R), comprensivi dell'importo dei crediti definitivamente cancellati, di quelli di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio secondo le modalità previste dal paragrafo 9.2 del principio applicato della contabilità finanziaria e delle rettifiche dei residui attivi, sia di segno positivo in caso di aumento sia di segno negativo in caso di riduzione;
- gli accertamenti già imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce (A) indicati al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del presente decreto, risultano non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili;
- le maggiori o minori entrate di cassa che corrispondono alla differenza tra il totale delle riscossioni (TR) e le previsioni definitive di cassa (CS). Le maggiori riscossioni sono indicate



- con il segno "+", le minori riscossioni sono indicate con il segno "-";
- le maggiori o minori entrate di competenza che corrispondono alla differenza tra gli accertamenti (A) e le previsioni definitive di competenza (CP). Le maggiori entrate accertate sono indicate con il segno "+", le minori entrate accertate sono indicate con il segno "-";
  - i residui attivi provenienti da esercizi precedenti (EP) che corrispondono alla differenza tra i residui attivi all'inizio dell'esercizio (RS) al netto delle riscossioni in c/residui (RR), incrementati o ridotti dei residui riaccertati (R);
  - i residui attivi provenienti dall'esercizio di competenza (EC) che corrispondono agli accertamenti (A) al netto delle riscossioni in c/competenza (RC);
  - il totale dei residui attivi da riportare all'esercizio successivo (TR) che corrispondono ai residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti (EP) sommati ai residui attivi provenienti dall'esercizio di competenza (EC).

Il prospetto si conclude con la rendicontazione del totale titoli delle entrate e del totale generale delle entrate con lo stesso specifico riferimento sopra richiamato per le tipologie.

Il totale generale delle entrate in conto competenza comprende anche il fondo pluriennale vincolato per spese correnti, il fondo pluriennale vincolato in conto capitale, il fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie se attivato, e l'utilizzo definitivo dell'avanzo di amministrazione.

### **Il riepilogo generale delle entrate**

Il prospetto relativo al riepilogo generale delle entrate risulta strutturato come il prospetto relativo alla gestione delle entrate, comprese le specifiche evidenziate per ogni tipologia, ma con riferimento ai soli totali dei titoli.

Il prospetto si conclude con la rendicontazione del totale titoli delle entrate e del totale generale delle entrate con lo stesso specifico riferimento sopra richiamato per le tipologie.

Il totale generale delle entrate in conto competenza comprende anche il fondo pluriennale vincolato per spese correnti, il fondo pluriennale vincolato in conto capitale, il fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie se attivato, e l'utilizzo definitivo dell'avanzo di amministrazione



**CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/20.. (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) <sup>(3)</sup>				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - RR + R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) <sup>(4)</sup>		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A - CP <sup>(5)</sup>		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A - RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR - CS <sup>(5)</sup>				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)	
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>	CP	0,00								
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	CP	0,00								
	<i>UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	0,00								
	<i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	CP	0,00								
<b>TITOLO 1</b>	<b><i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i></b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
<b>TITOLO 2</b>	<b><i>Trasferimenti correnti</i></b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
<b>TITOLO 3</b>	<b><i>Entrate extratributarie</i></b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
<b>TITOLO 4</b>	<b><i>Entrate in conto capitale</i></b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
<b>TITOLO 5</b>	<b><i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i></b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
<b>TITOLO 6</b>	<b><i>Accensione prestiti</i></b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
<b>TITOLO 7</b>	<b><i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i></b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
<b>TITOLO 9</b>	<b><i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i></b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
	<b>TOTALE TITOLI</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

(2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione.

(3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

(5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".



## La gestione delle spese

Il prospetto relativo alla gestione delle spese indica preliminarmente, con riferimento all'esercizio di competenza:

- il disavanzo di amministrazione. Corrisponde all'importo della voce "Disavanzo di amministrazione" dello stanziamento definitivo del bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE												
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/20.. (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) <sup>(1)</sup>		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP= CP - I - FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) <sup>(2)</sup>				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) <sup>(3)</sup>				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+E C)		
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00									
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO <sup>(4)</sup>	CP	0,00									
<i>MISSIONE</i>	<i>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>											
<b>0101</b>	<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Organi istituzionali</b>									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>Organi istituzionali</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>
			<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>		<b>EC</b>	<b>0,00</b>	
			<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>		<b>TR</b>	<b>0,00</b>	

Il prospetto relativo alla gestione delle spese rendiconta successivamente, per ogni missione e con specifico riferimento ad ogni programma:

- l'ammontare dei residui passivi all'inizio dell'esercizio (RS);
- le previsioni definitive di competenza (CP);
- le previsioni definitive di cassa (CS);
- i pagamenti in conto residui (PR);
- i pagamenti in conto competenza (PC);
- il totale dei pagamenti (TP) che corrispondono alla somma dei pagamenti in conto residui (PR) e in conto competenza (PC);



- i residui complessivamente riaccertati (R), di importo pari ai debiti degli esercizi precedenti definitivamente cancellati nel corso dell'esercizio, e delle riduzioni dei residui passivi. Non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti dal paragrafo 9.1 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria. Le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-";
- gli impegni già imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce (I), indicati al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultano non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili;
- il fondo pluriennale vincolato (FPV) che corrisponde agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato;
- le economie di competenza (ECP) che corrispondono alle previsioni definitive di competenza (CP) al netto degli impegni (I) e del fondo pluriennale vincolato (FPV);
- i residui passivi provenienti da esercizi precedenti (EP) che corrispondono alla differenza tra i residui passivi all'inizio dell'esercizio (RS) al netto dei pagamenti c/residui (PR) ridotti dei residui riaccertati (R);
- i residui passivi provenienti dall'esercizio di competenza (EC) che corrispondono agli impegni (I) al netto dei pagamenti in c/competenza (PC);
- il totale dei residui passivi da riportare all'esercizio successivo (TR) che corrispondono ai residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti (EP) sommati ai residui passivi provenienti dall'esercizio di competenza (EC).

Il prospetto si conclude con la rendicontazione del totale missioni delle spese e del totale generale delle spese con lo stesso specifico riferimento sopra richiamato per i programmi.

Il totale generale delle spese in conto competenza comprende anche il disavanzo di amministrazione.

### **Il rendiconto generale delle spese per missioni**

Il prospetto relativo al riepilogo generale delle spese per missioni risulta strutturato come il prospetto relativo alla gestione delle spese, comprese le specifiche evidenziate per ogni programma, ma con riferimento ai soli totali delle missioni.

Il prospetto si conclude con la rendicontazione del totale missioni delle spese e del totale generale delle spese con lo stesso specifico riferimento sopra richiamato per i programmi.

Il totale generale delle spese in conto competenza comprende anche il disavanzo di amministrazione e solo per le regioni e le Province Autonome il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto.



CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP-RS-PR-R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP-CF-I-PPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00						
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTATO	CP	0,00						
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali, di gestione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR
									0,00
MISSIONE 02	Istruzione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR
									0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR
									0,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR
									0,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR
									0,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR
									0,00
MISSIONE 07	Turismo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR
									0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR
									0,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR
									0,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR
									0,00
MISSIONE 11	Soccorso civile	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR
									0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR
									0,00
MISSIONE 13	Tutela della salute	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR
									0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR
									0,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR
									0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR
									0,00
MISSIONE 17	Energie e diversificazione delle fonti energetiche	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR
									0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR
									0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR
									0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR
									0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR
									0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR
									0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR
									0,00
	<b>TOTALE MISSIONI</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR
									0,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR
									0,00

55



## Il rendiconto generale delle spese per titoli

Il prospetto relativo al riepilogo generale delle spese per titoli risulta strutturato come il prospetto relativo alla gestione delle spese, comprese le specifiche evidenziate per ogni programma, ma con riferimento ai soli totali dei titoli.

Il prospetto si conclude con la rendicontazione del totale titoli delle spese e del totale generale delle spese con lo stesso specifico riferimento sopra richiamato per i programmi.

Il totale generale delle spese in conto competenza comprende anche il disavanzo di amministrazione e solo per le regioni e le Province Autonome il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto.

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/20.. (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP= CP- I -FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	0,00								
	<i>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO <sup>(1)</sup></i>	CP	0,00								
<b>TITOLO 1</b>	<i>Spese correnti</i>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>TITOLO 2</b>	<i>Spese in conto capitale</i>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>TITOLO 3</b>	<i>Spese per incremento di attività finanziarie</i>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>TITOLO 4</b>	<i>Rimborso di prestiti</i>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>TITOLO 5</b>	<i>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto</i>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>TITOLO 7</b>	<i>Uscite per conto terzi e partite di giro</i>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	<b>TOTALE TITOLI</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

(1) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



## Il quadro generale riassuntivo

Il quadro generale riassuntivo fornisce una visione sintetica e globale della gestione finanziaria nel corso dell'esercizio di riferimento e dei relativi risultati, in termini di competenza e di cassa, attraverso il confronto tra le risorse finanziarie disponibili nel corso dell'esercizio e i relativi utilizzi, e consente di verificare, a consuntivo, la realizzazione degli equilibri previsti nel quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione.

Gli importi di tutte le voci del quadro generale riassuntivo devono coincidere con quelli delle corrispondenti voci del conto del bilancio, salvo la voce "Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti" che indica solo la quota del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianata nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti.

La voce "Utilizzo avanzo di amministrazione" rappresenta la quota del risultato di amministrazione che è stata applicata al bilancio e deve indicare l'importo dello stanziamento definitivo della voce "Utilizzo avanzo di amministrazione" del bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Tutte le voci del prospetto devono essere valorizzate, anche se di importo pari a 0

Le risorse finanziarie disponibili nel corso dell'esercizio sono rappresentate nella sezione entrate del prospetto, e sono costituite, in termini di competenza, dall'ammontare complessivo degli accertamenti di competenza dell'esercizio classificati per titoli, incrementate dall'importo degli stanziamenti definitivi del risultato di amministrazione applicato al bilancio e del fondo pluriennale vincolato di entrata e, con riferimento alla gestione di cassa, dall'ammontare complessivo delle entrate riscosse nel corso dell'esercizio classificate per titoli, incrementate dal fondo di cassa di inizio anno.

In particolare, la sezione delle entrate evidenzia in termini di competenza e di cassa:

- a) l'ammontare delle entrate finali dell'esercizio, costituito dalla somma dei primi 5 titoli,
- b) il totale delle entrate dell'esercizio, costituito dalla somma di tutti i titoli delle entrate,
- c) l'ammontare delle risorse complessive disponibili nel corso dell'esercizio, rappresentato dalla voce "totale complessivo delle entrate". In termini di competenza, il "totale complessivo delle entrate" è pari alla somma del totale degli accertamenti di cui alla lettera b) con l'importo delle previsioni definitive iscritte in bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato iniziale e l'utilizzo del risultato di amministrazione. In termini di cassa, il "totale complessivo delle entrate" è pari alla somma delle riscossioni dell'esercizio con il fondo di cassa iniziale.



L'utilizzo delle risorse finanziarie nel corso dell'esercizio è rappresentato nella sezione delle spese del prospetto, ed è costituito, in termini di competenza, dall'ammontare complessivo degli impegni di competenza dell'esercizio classificati per titoli incrementati del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa (la sommatoria degli stanziamenti definitivi delle voci relative al fondo pluriennale vincolato del bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce) e, in presenza di un disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio precedente, delle risorse destinate al ripiano della quota di disavanzo iscritto nella spesa del bilancio (stanziamenti definitivi). Con riferimento al Disavanzo da debito autorizzato e non contratto, le Regioni e le Province autonome indicano solo la quota ripianata attraverso l'accensione dei prestiti.

Per quanto riguarda la gestione di cassa, l'utilizzo delle risorse finanziarie nel corso dell'esercizio è costituito dall'ammontare complessivo delle spese pagate nel corso dell'esercizio.

La sezione delle spese evidenzia, in termini di competenza e di cassa:

- a) l'ammontare delle spese finali dell'esercizio, costituito dalla somma dei primi 3 titoli,
- b) il totale delle spese dell'esercizio, costituito dalla somma di tutti i titoli delle spese,
- c) l'ammontare delle risorse complessive utilizzate nel corso dell'esercizio, costituito dalla voce "totale complessivo delle spese". In termini di competenza, il "totale complessivo delle spese" è pari alla somma del totale di cui alla lettera b) con l'ammontare delle risorse destinate al ripiano della quota del disavanzo di amministrazione iscritto come prima voce della spesa del bilancio e della quota del disavanzo da debito autorizzato e non contratto che le Regioni e le Province autonome hanno ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti. In termini di cassa, il "totale complessivo delle spese" è pari alla somma del totale dei pagamenti dell'esercizio.

La differenza tra l'ammontare delle risorse complessive disponibili nel corso dell'esercizio e quello delle risorse complessive utilizzate nel corso dell'esercizio rappresenta il risultato di competenza dell'esercizio (avanzo o disavanzo di competenza). In caso di risultato negativo, le Regioni e le Province autonome indicano nella sezione delle entrate l'eventuale quota del disavanzo di competenza determinata dal debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio.

Il Quadro generale riassuntivo dedica due appositi riquadri alla determinazione rispettivamente dell'equilibrio del bilancio e dell'equilibrio complessivo:

- 1) l'equilibrio di bilancio è calcolato al fine di tenere conto degli effetti sulla gestione di competenza derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio alla costituzione degli accantonamenti previsti dalle leggi e dai principi contabili e al rispetto dei vincoli specifici



di destinazione definiti dall'articolo 42, comma 5, al presente decreto e dall'articolo 187, comma 3-ter, al decreto legislativo n. 267 del 2000.

L'equilibrio di bilancio è pari al risultato di competenza (avanzo di competenza con il segno +, o il disavanzo di competenza con il segno -) al netto delle risorse accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi al netto del fondo di anticipazione di liquidità, già considerato nell'equilibrio di competenza) e delle risorse vincolate non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

La voce "Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N" corrisponde al totale della colonna c) dell'allegato a/1 al rendiconto concernente "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'importo riguardante il fondo anticipazione di liquidità (già considerato nel risultato di competenza);

La voce "Risorse vincolate nel bilancio" corrisponde all'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 al rendiconto concernente "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione". Il fondo crediti di dubbia esigibilità concorre all'equilibrio di bilancio secondo le modalità previste per la compilazione dell'allegato a/1 al rendiconto concernente "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione".;

- 2) l'equilibrio complessivo è calcolato per tenere conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti effettuate in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio.

L'equilibrio complessivo è pari alla somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio (lettera d) del primo riquadro) e il saldo algebrico delle variazioni degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto.

La voce "Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto" è pari al totale della colonna d) dell'allegato a/1 al rendiconto concernente "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione", al netto dell'importo riguardante il fondo anticipazione di liquidità (già considerato nel risultato di competenza).



**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio					
Utilizzo avanzo di amministrazione <sup>(1)</sup> <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e</i>			Disavanzo di amministrazione <sup>(2)</sup>		
			Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti <sup>(4)</sup>		
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente <sup>(5)</sup>					
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale <sup>(6)</sup> <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>					
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie <sup>(7)</sup>					
<b>TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>			<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>		
<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>			Fondo pluriennale vincolato di parte corrente <sup>(8)</sup>		
<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>					
<b>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>			<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>		
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale <sup>(9)</sup>		
			<i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>		
<b>TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>			<b>TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>		
			Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie <sup>(10)</sup>		
<b>Totale entrate finali.....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Totale spese finali.....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TITOLO 6 - Accensione di prestiti</b>			<b>TITOLO 4 - Rimborso di prestiti</b>		
			<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità <sup>(4)</sup></i>		
<b>TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>			<b>TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>		
<b>TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>			<b>TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>		
<b>Totale entrate dell'esercizio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Totale spese dell'esercizio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DISAVANZO DI COMPETENZA</b>	<b>0,00</b>		<b>AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio <sup>(7)</sup></i>					
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>GESTIONE DEL BILANCIO</b>		
(1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.			a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	0,00	
(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.			b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (+) <sup>(8)</sup>	0,00	
(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contratto delle Regioni e delle Province autonome.			c) Risorse vincolate nel bilancio (+) <sup>(9)</sup>	0,00	
(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti			<b>d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)</b>	<b>0,00</b>	
(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa iscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie)			<b>GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO</b>		
(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio			b) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	0,00	
(7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018			a) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) <sup>(10)</sup>	0,00	
(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.			<b>f) Equilibrio complessivo (f=d-e)</b>	<b>0,00</b>	
			(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" -		
			(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.		



## La verifica degli equilibri

Il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare, a consuntivo, la realizzazione degli equilibri previsti nei prospetti degli equilibri del bilancio di previsione, costituiti dagli:

- Equilibri di parte corrente, distinti in risultato di competenza di parte corrente, equilibrio di bilancio di parte corrente ed equilibrio complessivo di parte corrente.

Il risultato di competenza di parte corrente è determinato dalla differenza tra le seguenti voci di cui alla lettera a) e quelle di cui alla lettera b):

- a) gli impegni riguardanti le spese correnti, le spese per trasferimenti in c/capitale e le quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti (dando evidenza ai rimborsi anticipati), incrementati dell'importo degli stanziamenti definitivi di bilancio relativi al fondo pluriennale vincolato di spesa di parte corrente, al fondo pluriennale vincolato di spesa per gli altri trasferimenti in conto capitale al ripiano del disavanzo e al fondo anticipazioni di liquidità. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano considerano anche il saldo, se negativo, tra le attività finanziarie – equilibrio complessivo (tra gli accertamenti del titolo 5 e gli impegni del titolo 3 escluse le alienazioni e le acquisizioni di partecipazioni e dei conferimenti di capitale, al netto di eventuali vincoli e accantonamenti relativi alle partite finanziarie);
- b) gli accertamenti riguardanti le entrate correnti (i primi tre titoli dell'entrata), i contributi destinati al rimborso dei prestiti, le entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti e le entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili, incrementati dagli stanziamenti definitivi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto in entrata e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente.

Il prospetto degli equilibri degli enti locali distingue le voci che concorrono al risultato di competenza di parte corrente in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili.

Al fine di tenere conto anche degli effetti derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio alla costituzione degli accantonamenti di parte corrente previsti dalle leggi e dai principi contabili e al rispetto dei vincoli specifici di destinazione di parte corrente il prospetto determina anche l'equilibrio di bilancio di parte corrente pari al risultato di competenza di parte corrente (avanzo di competenza di parte corrente con il segno +, o il disavanzo di competenza di parte corrente con il segno -) al netto delle risorse di parte corrente accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi) e delle risorse vincolate di parte corrente non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.



Il prospetto determina l'equilibrio complessivo di parte corrente che tiene conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti di parte corrente effettuati in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio. L'equilibrio complessivo di parte corrente è pari alla somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio di parte corrente e la variazione degli accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto.

- Equilibri in c/capitale, distinti in risultato di competenza in c/capitale, equilibrio di bilancio in c/capitale ed equilibrio complessivo in c/capitale.

Il risultato di competenza in c/capitale è determinato dalla differenza tra le voci di cui alle seguenti lettera a) e lettera b):

- a) gli impegni riguardanti le spese di investimento (al netto dei trasferimenti in c/capitale) e le spese per acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale incrementate dagli stanziamenti definitivi di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato di spesa in c/capitale (al netto del fondo pluriennale vincolato per i trasferimenti in c/capitale) e il fondo pluriennale vincolato per le acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano considerano anche il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti;
- b) gli accertamenti riguardanti le entrate in conto capitale (al netto dei trasferimenti in c/capitale, dei contributi destinati al rimborso dei prestiti, delle entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti e delle altre entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge), le alienazioni di partecipazioni e conferimenti di capitale e le accensioni dei prestiti (al netto di quelle destinate all'estinzione anticipata di prestiti), incrementati dagli stanziamenti definitivi di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato in c/capitale di entrata, l'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano considerano anche il saldo, se positivo, tra le attività finanziarie – equilibrio complessivo (tra gli accertamenti del titolo 5 e gli impegni del titolo 3 escluse le alienazioni e le acquisizioni di partecipazioni e dei conferimenti di capitale, al netto di eventuali vincoli e accantonamenti relativi alle partite finanziarie).

Al fine di tenere conto anche degli effetti derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio alla costituzione degli accantonamenti in c/capitale previsti dalle leggi e dai principi contabili e al rispetto dei vincoli specifici di destinazione in c/capitale il prospetto determina l'equilibrio di bilancio in c/capitale pari al risultato di competenza in c/capitale (avanzo di



competenza in c/capitale con il segno +, o il disavanzo di competenza in c/capitale con il segno -) al netto delle risorse in c/capitale accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi) e delle risorse vincolate in c/capitale non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Il prospetto determina anche l'equilibrio complessivo in c/capitale che tiene conto degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti in c/capitale effettuati in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio. L'equilibrio complessivo in c/capitale è pari alla somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio in c/capitale e la variazione degli accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto.

Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto che, ai sensi dell'articolo 40, comma 2-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'articolo 1, comma 937, della legge n. 145 del 2018, costituisce copertura delle spese di investimento, non rileva ai fini degli equilibri.

- l'equilibrio tra le partite finanziarie in termini di competenza, tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, ridotto dell'importo delle previsioni di bilancio definitive di spesa per incremento di attività finanziaria destinato a confluire nel risultato di amministrazione come quota vincolata.

Anche per il saldo tra le partite finanziarie è determinato il risultato di competenza, l'equilibrio di bilancio e l'equilibrio complessivo.

Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo, riferito all'equilibrio complessivo, è finanziato da risorse correnti, mentre l'eventuale saldo positivo delle attività finanziarie, sempre riferito all'equilibrio complessivo, è destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti.

Il prospetto degli equilibri delle Regioni dedica un'apposita sezione alle partite finanziarie.

Infine il prospetto determina il Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali, nel rispetto dei principi contabili



VERIFICA EQUILIBRI (solo per gli Enti locali)		
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCREDITAMENTI E INFUSIONI IMPUNITA' ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(A)	
AA) Recupero avanzato di amministrazione esercizio precedente	(A)	
B) Entrate Titolo 1.00 - 2.00 - 3.00	(A)	
...di cui per estinzione anticipata di prestiti		
C) Entrate Titolo 4.02.05 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(A)	
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(A)	
...di cui spese correnti non ricorrenti/finanziarie con utilizzo del risultato di amministrazione		
E) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(A)	
F) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(A)	
G) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(A)	
H) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale ammesso dai mutui e prestiti obbligazionari	(A)	
...di cui per estinzione anticipata di prestiti		
I) Fondo anticipazioni di liquidità	(A)	
G) Somma finale (D+A-AA-B+C-D-E-F+G-H-I)		-
<b>ALTE POSTE DIFFERENZIALI PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 362, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>		
J) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(A)	
...di cui per estinzione anticipata di prestiti		
K) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(A)	
...di cui per estinzione anticipata di prestiti		
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(A)	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(A)	
<b>O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE ( O1-G+H+I-L+M)</b>		-
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N		(A)
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio		(A)
<b>O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE</b>		-
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (V1)(L)		(A)
<b>O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE</b>		-
N) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(A)	
O) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(A)	
P) Entrate Titolo 4.00.5.00-6.00	(A)	
Q) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(A)	
R) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(A)	
S1) Entrate Titolo 5.02 per riscossione crediti di breve termine	(A)	
S2) Entrate Titolo 5.03 per riscossione crediti di medio-lungo termine	(A)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(A)	
...di cui per estinzione anticipata di prestiti		
U) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(A)	
V) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(A)	
W1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(A)	
X) Spese Titolo 3.03 per Acquisizioni di attività finanziarie	(A)	
Y) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(A)	
Z) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(A)	
<b>Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE ( Z1 ) = P+Q+R+C-G-S1-S2-T+M+U1-U2-V+U+X</b>		-
- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N		(A)
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio		(A)
<b>Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE</b>		-
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (V1)(L)		(A)
<b>Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE</b>		-
S3) Entrate Titolo 5.02 per riscossione crediti di breve termine	(A)	
S4) Entrate Titolo 5.03 per riscossione crediti di medio-lungo termine	(A)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(A)	
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(A)	
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(A)	
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(A)	
<b>W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1) = O1-Z1-Z2-Z3-X1-X2-Y)</b>		-
- Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N		
- Risorse vincolate nel bilancio		
<b>W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO</b>		-
- Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		
<b>W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO</b>		-
<b>Saldo corrente al fine della copertura degli investimenti pluriennali:</b>		
<b>O1) Risultato di competenza di parte corrente</b>		-
- Differenza risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità		(A)
- Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni		(A)
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N <sup>(1)</sup>		(A)
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (V1)(L) <sup>(2)</sup>		(A)
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio <sup>(3)</sup>		(A)
<b>Equilibrio di parte corrente al fine della copertura degli investimenti pluriennali</b>		-
A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.		
B) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codice 4.02.06.00.000.		
C) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.		
D) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codice U.2.04.00.00.000.		
E) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.		
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codice E.5.02.00.00.000.		
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codice E.5.03.00.00.000.		
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codice E.5.04.00.00.000.		
U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.		
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codice U.3.02.00.00.000.		
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codice U.3.03.00.00.000.		
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codice U.3.04.00.00.000.		
Z) Inserire la quota corrente del totale della colonna C) dell'allegato A/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità, già considerato al fine della determinazione del saldo di parte corrente.		
Z1) Inserire la quota corrente del Totale della colonna D) dell'allegato A/2 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto delle quote correnti vincolate al 31/12/15 finanziarie del risultato di amministrazione risale.		



## **La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione**

Nello schema di rendiconto di gestione l'allegato a) Risultato di amministrazione ha la finalità di dimostrare il risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio e la sua composizione.

L'art. 42 del presente decreto e gli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto del 2011, dettano la disciplina del risultato di amministrazione, integrata dal punto 9.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

Il risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio è costituito dal fondo di cassa maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, al netto del fondo pluriennale vincolato per spese correnti e per spese in conto capitale. Gli enti che hanno attivato anche il fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie inseriscono nel prospetto anche tale voce.

Il prospetto si presenta suddiviso in due sezioni, la prima riguarda l'ammontare del risultato di amministrazione mentre la seconda la sua composizione.

Poiché il risultato di amministrazione finale è definito come un saldo algebrico, si sottolinea la necessità di determinare le poste che lo compongono nel rispetto della disciplina armonizzata: fondo di cassa, residui attivi, residui passivi e fondo pluriennale vincolato.

In attuazione dell'art. 42 del presente decreto, così come dell'art. 186 del TUEL, per i quali il risultato di amministrazione "...non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio...", il fondo pluriennale vincolato è una posta che riduce il risultato di amministrazione finale (identificata dalla lettera A), concorrendo con il segno (-) alla somma algebrica che lo determina.

Il primo comma dell'art. 42 citato, come anche l'articolo 187 del TUEL, precisano che il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati per poi affermare che: "...Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare...". Pertanto, nella seconda sezione del prospetto, il risultato di amministrazione è articolato nelle diverse quote che lo compongono e la quota libera (identificata dalla lettera E) è determinata come differenza, se positiva, tra l'importo del risultato di amministrazione (lettera A) e le quote accantonate (lettera B), vincolate (lettera C) e destinate agli investimenti (lettera D).

L'utilizzo della quota libera del risultato di amministrazione è disciplinato dal comma 6 dell'articolo n. 42 del presente decreto, dal comma 2 dell'art. 187 del TUEL e dal paragrafo 9.2 del principio



contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, il quale precisa “che la quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell’approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità...”. Pertanto, la quota libera del risultato di amministrazione è utilizzata nel rispetto di tali priorità.

Se la lettera E) è negativa, l’importo deve essere iscritto nella parte spesa del bilancio di previsione in corso di gestione, come disavanzo da recuperare.

In caso di lettera E) negativa, le Regioni indicano nella lettera F) del prospetto l’eventuale quota del disavanzo da debito autorizzato e non contratto, e nel bilancio iscrivono distintamente il disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).

L’importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto di cui alla lettera F) corrisponde al totale dell’elenco degli impegni per spese di investimento che lo hanno determinato, descritto nella Relazione sulla gestione.

Come la corretta determinazione delle poste algebriche che lo individuano è la condizione necessaria per rendere certo e veritiero il risultato di amministrazione (lettera A), la precisa definizione delle quote che lo compongono, individuate nel rispetto del presente decreto, è la condizione necessaria per definire l’ammontare certo e veritiero dell’avanzo libero di parte corrente applicabile al bilancio o dell’eventuale disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E).

Gli allegati a/1, a/2 e a/3 al rendiconto riportano l’elenco analitico delle quote del risultato di amministrazione accantonate, vincolate e destinate agli investimenti e consentono di analizzarne e verificarne la corretta determinazione.



## **Allegato a/1 - Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione**

Le quote accantonate del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce sono analiticamente rappresentate nell'allegato a/1 al rendiconto che, con riferimento al fondo anticipazione di liquidità, al fondo perdite società partecipate di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 175 del 2016 e dall'articolo 1, commi 550 – 552, della legge n.147/2013, al fondo contenzioso, al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, agli accantonamenti effettuati dalle regioni per i residui perenti, e agli altri accantonamenti, indica, rispettivamente, nelle seguenti colonne:

- il capitolo di spesa del bilancio gestionale/PEG e la relativa descrizione. Gli enti locali che ai sensi dell'articolo 169, comma 3, del TUEL non adottano il PEG indicano solo l'oggetto della spesa (e non il capitolo con la relativa descrizione). Per i fondi accantonati negli esercizi precedenti che non sono stati stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, è indicato "per memoria" il capitolo dell'esercizio in cui il fondo è stato iscritto in bilancio, con la relativa descrizione e l'esercizio di riferimento;
- lettera a) - "Risorse accantonate al 1/1/ N": deve essere indicato, per ciascun capitolo, l'importo dell'accantonamento nel risultato di amministrazione alla data del 1° gennaio dell'esercizio che si rendiconta, che deve essere uguale all'ammontare del medesimo fondo nella colonna e) dell'allegato a/1 del rendiconto dell'esercizio precedente. I totali parziali di tale colonna corrispondono agli importi dei fondi indicati nella "Parte accantonata" dell'allegato a) del rendiconto dell'esercizio precedente concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- lettera b) - "Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio N (con segno -)": deve essere indicato l'importo dello stanziamento definitivo della voce "Utilizzo avanzo di amministrazione" riguardante le quote accantonate del risultato di amministrazione. Tale importo deve essere indicato con il segno (-);
- lettera c) - "Risorse accantonate stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio N": deve essere indicato, per ciascun capitolo, l'importo dello stanziamento definitivo di spesa del bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, riguardante sia l'accantonamento di nuovi fondi finanziati dalle entrate dell'esercizio, sia il "riaccantonamento" dei fondi provenienti dagli esercizi precedenti, applicati in entrata del bilancio come utilizzo del risultato di amministrazione al lordo degli utilizzi;
- lettera d) - "Accantonamenti/Utilizzi in sede di rendiconto": deve essere indicata la somma algebrica degli ulteriori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di



predisposizione del rendiconto (con il segno +), e delle riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto (con il segno -).

- Lettera e) - “Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/N”: deve essere indicata la somma algebrica degli importi inseriti nelle precedenti quattro voci ( $e=a+b+c+d$ ). I totali parziali della colonna e) corrispondono agli importi dei rispettivi fondi indicati nella “Parte accantonata” dell’allegato a) del rendiconto, concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione.

**Una particolare attenzione deve essere dedicata alla compilazione dei capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), da effettuare tassativamente secondo le seguenti modalità:**

- 1) i primi importi da inserire sono quelli riguardanti le voci delle colonne indicate con le lettere a) ed e), nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote del FCDE accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili;**
- 2) dopo le lettere a) e e) inserire l’importo della lettera b), nella quale deve essere indicata la quota del FCDE del risultato di amministrazione che è stata applicata al bilancio dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce.** L’utilizzo del FCDE non richiede l’applicazione al bilancio nella voce “Utilizzo del risultato di amministrazione”, in quanto l’utilizzo di tale fondo è registrato in sede di predisposizione del rendiconto riducendo l’importo del FCDE nel risultato di amministrazione in considerazione dei residui attivi cancellati o riscossi nel corso dell’esercizio. Gli enti che iscrivono il fondo crediti in entrata del bilancio per poi riaccantonarlo obbligatoriamente (per lo stesso importo incrementato del nuovo accantonamento previsto in relazione alle entrate che si prevede di accertare), valorizzano l’importo del FCDE applicato al bilancio nella colonna di cui alla lettera b) con il segno (-);
- 3) se l’importo indicato nella colonna della lettera (e) è minore della somma algebrica degli importi indicati nelle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d);**
- 4) se l’importo nella colonna della lettera (e) è maggiore della somma algebrica degli importi indicati nelle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell’importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella lettera (d) con il segno (+).**



**ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (\*)**

Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 1/1/ N <sup>5</sup>	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio N (con segno - <sup>1</sup> )	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio N	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/- <sup>2</sup> )	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/ N
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
	Fondo anticipazioni liquidità					0
						0
	Totale Fondo anticipazioni liquidità	0	0	0	0	0
	Fondo perdite società partecipate					0
						0
	Totale Fondo perdite società partecipate	0	0	0	0	0
	Fondo contenzioso					0
						0
	Totale Fondo contenzioso	0	0	0	0	0
	Fondo crediti di dubbia esigibilità <sup>(3)</sup>					
	Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità	0	0	0	0	0
	Fondo di garanzia debiti commerciali					0
						0
	Totale Fondo di garanzia debiti commerciali	0	0	0	0	0
	Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)					0
						0
	Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)	0	0	0	0	0
	Altri accantonamenti <sup>(4)</sup>					0
						0
	Totale Altri accantonamenti	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(\*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione

(1) Indicare, con il segno (-), l'utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.

(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-), le riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.

(3) Con riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE.

Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d).

Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+).

(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

(5) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/1 del rendiconto dell'esercizio precedente.



## **Allegato a/2 - Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione.**

Le quote vincolate del risultato di amministrazione sono analiticamente rappresentate nell'allegato a/2 al rendiconto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, i vincoli derivanti dai trasferimenti, i vincoli da mutui e altri finanziamenti e i vincoli formalmente attribuiti dall'ente, come definiti dall'articolo 42, comma 5, al presente decreto, e dall'articolo 187, comma 3-ter, del TUEL e dai principi contabili applicati.

Per ciascuna entrata vincolata del risultato di amministrazione al 1/ gennaio e/o al 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, il prospetto riporta:

- il capitolo di entrata del bilancio gestionale/PEG di imputazione dell'entrata vincolata e la relativa descrizione. Per le risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento per le quali non è stato previsto il capitolo di entrata nel bilancio del medesimo esercizio è indicato, "per memoria", il capitolo di entrata dell'esercizio in cui l'entrata è stata accertata. Gli enti locali che ai sensi dell'articolo 169, comma 3, del TUEL non adottano il PEG indicano solo l'oggetto dell'entrata (e non il capitolo e la relativa descrizione). Per le risorse destinate al cofinanziamento nazionale per le quali non è possibile fare riferimento ad uno specifico capitolo di entrate, nella colonna "Capitolo di entrata" si indica "Cof. Naz.". Per le entrate vincolate accertate negli esercizi 2018 e precedenti è possibile indicare solo l'oggetto delle entrate e non il capitolo con la relativa descrizione.
- il capitolo di spesa del bilancio gestionale/PEG di imputazione delle spese finanziate da entrate vincolate e la relativa descrizione. Il capitolo di spesa con la relativa descrizione non è indicato:
  - da parte degli enti locali che ai sensi dell'articolo 169, comma 3, del TUEL non adottano il PEG. Tali enti indicano solo l'oggetto della spesa;
  - quando l'entrata vincolata finanzia più capitoli di spesa, in tali casi gli importi relativi alle lettere da d) a i) sono aggregati e riferiti ad un unico oggetto della spesa. L'elenco analitico dei capitoli di spesa riguardanti tali spese è riportato nella Relazione sulla gestione, seguendo lo schema dell'allegato a/2;
  - quando la spesa finanziata dalle entrate vincolate non è stata stanziata in bilancio, ad esempio nel caso dell'accertamento di un'entrata non prevista in bilancio effettuato dopo i termini previsti per le variazioni di bilancio dall'articolo 51, comma 6, del presente decreto e dall'articolo 175, comma 3, del TUEL, o nel caso di entrate



vincolate nel risultato di amministrazione di inizio anno non applicate al bilancio in entrata e in spesa.

- lettera a) - “Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/ N”: deve essere indicato l’importo della specifica entrata vincolata nel risultato di amministrazione alla data del 1° gennaio dell’esercizio che si rendiconta che deve essere uguale all’ammontare della corrispondente entrata vincolata della lettera i) dell’allegato a/2 del rendiconto dell’esercizio precedente. I totali parziali di tale colonna, al netto delle relative quote accantonate, corrispondono agli importi delle quote vincolate, indicati nell’allegato a) del rendiconto dell’esercizio precedente concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- lettera b) - “Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio N”): deve essere indicato l’importo delle entrate che sono state applicate definitivamente al bilancio di previsione dell’esercizio alla voce “Utilizzo avanzo di amministrazione” (con il segno +). La voce non comprende l’importo degli eventuali residui attivi vincolati cancellati nel corso dell’esercizio o l’ammontare del vincolo su quote del risultato di amministrazione eliminato nel corso dell’esercizio;
- lettera c) “Entrate vincolate accertate nell'esercizio N”: deve essere indicato l’importo delle entrate con specifico vincolo di destinazione accertate con imputazione all'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- lettera d) - “Impegni exerc. N finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione”: deve essere indicato l’importo degli impegni imputati all'esercizio cui il rendiconto si riferisce finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione. La voce non comprende gli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata, da entrate accertate libere e dall'avanzo libero;
- lettera e) - “Fondo plur. vinc. al 31/12/N finanziato da entrate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione”: deve essere indicato l’ammontare complessivo degli stanziamenti definitivi riguardanti il fondo pluriennale di spesa finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio e dalla quota vincolata del risultato di amministrazione. La voce non comprende le quote del fondo pluriennale vincolato di spesa finanziate dal fondo pluriennale di entrata, da entrate accertate libere e dall'avanzo libero;
- lettera f) - “Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-)”: deve essere indicata la somma algebrica dell'importo dei residui attivi vincolati cancellati definitivamente e/o meramente stralciati dal conto del bilancio (con il segno +),



dell'importo dei vincoli eliminati dal risultato di amministrazione (con il segno +) e dell'importo dei residui passivi cancellati finanziati da entrate vincolate (con il segno -). Ai fini di questa tabella non produce effetti l'eliminazione definitiva dei residui attivi stralciati negli esercizi precedenti dal conto del bilancio e l'eliminazione definitiva dei residui passivi perenti delle regioni;

- lettera g) - "Cancellazione nell'esercizio N di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio N-1 non reimpegnati nell'esercizio N": deve essere indicato l'importo degli impegni finanziati dal fondo pluriennale di entrata, cancellati dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Non si indicano le cancellazioni degli impegni effettuati prima dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente i cui effetti sono già considerati nella colonna (a) concernente il risultato di amministrazione al 1° gennaio, oltre che nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio precedente e del fondo pluriennale vincolato di entrata dell'esercizio in corso.
- lettera h) - "Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/N": deve essere indicata la somma degli importi delle colonne (b), (c) e (g) al netto degli importi delle (d) ed (e), in quanto rappresenta l'importo delle entrate vincolate acquisite dal bilancio cui il rendiconto si riferisce (come quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio e come accertamenti di entrate vincolate), che non è stato speso nel corso dell'esercizio attraverso impegni o costituzione del FPV di spesa;
- lettera i) - "Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/N": deve essere indicata la somma algebrica:  $(h)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)$ , che corrisponde all'importo delle quote vincolate nel risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto.

Per evitare che le medesime entrate siano considerate nel risultato di amministrazione, sia tra le quote accantonate sia tra le quote vincolate, peggiorando l'importo della lettera E), le successive voci del prospetto consentono di determinare l'ammontare delle entrate vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti. A tal fine, per ciascuna tipologia di vincolo, sono compilate le seguenti righe:

- lettere m, da m/1 a m/5 - "Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate":
  - nella prima colonna di tutte le righe identificate dalla lettera m) devono essere indicati gli importi degli accantonamenti effettuati nel bilancio dell'esercizio N a valere della specifica tipologia di entrate vincolate considerata (da m/1 a m/5). Si tratta di una quota, riferita alla specifica tipologia di entrate vincolate considerata,



del totale della colonna c) "Accantonamenti stanziati nell'esercizio N" della tabella concernente "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione";

- nella seconda colonna di tutte le righe identificate dalla lettera m) devono essere indicati gli importi accantonati nel risultato di amministrazione dell'esercizio N a valere della specifica tipologia di entrate vincolate considerata (da m/1 a m/5). Si tratta di una quota, riferita alla specifica tipologia di entrate vincolate considerata, del totale della colonna e) "Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/ N" della tabella concernente "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione". I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.
- lettere n, da n/1 a n/5 – "Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti":
- nella prima colonna di tutte le righe identificate dalla lettera n) deve essere inserita la differenza tra l'importo dei totali parziali delle voci da l1) a l5) della colonna h) "Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/N" e l'importo della prima colonna della voce correlata "Quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m)", che rappresenta il totale delle risorse vincolate acquisite in bilancio nel corso dell'esercizio e non spese al netto di quelle che non sono state oggetto di accantonamento;
  - nella seconda colonna di tutte le righe identificate dalla lettera n) deve essere inserita la differenza tra l'importo dei totali parziali da l1) a l5) della colonna i) "Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/N" e l'importo della seconda colonna della voce correlata "Quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m)", che rappresenta il totale delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti. Tali differenze corrispondono agli importi delle quote vincolate indicati nell'allegato a) del rendiconto concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione.



**ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (\*)**

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/N <sup>1</sup>	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio N	Entrate vincolate accertate nell'esercizio N	Impegni eserc. N finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/N finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati <sup>2</sup> o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (gestione dei residui);	Cancellazione nell'esercizio N di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio N-1 non reimpegnati nell'esercizio N	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/N	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/N		
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-d+(e)-(f)+(g)		
<b>Vincoli derivanti dalla legge</b>														
											0	0		
											0	0		
											0	0		
											0	0		
<b>Totale vincoli derivanti dalla legge (U1)</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Vincoli derivanti da trasferimenti</b>														
											0	0		
											0	0		
											0	0		
											0	0		
<b>Totale vincoli derivanti da trasferimenti (U2)</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Vincoli derivanti da finanziamenti</b>														
											0	0		
											0	0		
											0	0		
											0	0		
<b>Totale vincoli derivanti da finanziamenti (U3)</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Vincoli formalmente attribuiti dall'ente</b>														
											0	0		
											0	0		
											0	0		
											0	0		
<b>Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (U4)</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Altri vincoli</b>														
											0	0		
											0	0		
											0	0		
											0	0		
<b>Totale altri vincoli (U5)</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Totale risorse vincolate (I=1+I2+I3+I4+I5)</b>				0	0	0	0	0	0	0	#RIF!	0		
											Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)			
											Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)			
											Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)			
											Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)			
											Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)			
											<b>Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5)</b>		0	0
											Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=l/1-m/1)		0	0
											Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=l/2-m/2)		0	0
											Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=l/3-m/3)		0	0
											Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-m/4)		0	0
											Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=l/5-m/5)		0	0
											<b>Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)</b>		0	0
<p>(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.2 del principio applicato della programmazione</p> <p>(1) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a2 del rendiconto dell'esercizio precedente.</p> <p>(2) Esclusa la cancellazione di residui attivi non compresi nella quota vincolata del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente (ad es. i residui attivi vincolati che hanno finanziato impegni).</p>														



### **Allegato a/3 - Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione.**

Le quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione, come definite dall'articolo 42, comma 4, al presente decreto, e dall'articolo 187, comma 1, del TUEL, sono rappresentate nell'allegato a/3 al rendiconto.

Per ciascuna entrata destinata agli investimenti ancora non impegnata alla data del 1 gennaio e/o del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, il prospetto indica:

- il capitolo di entrata del bilancio gestionale/PEG di imputazione dell'entrata destinata agli investimenti e la relativa descrizione. Per le entrate destinate agli investimenti presenti nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento (N) per le quali non è previsto il capitolo di entrata è indicato "per memoria" il capitolo di entrata dell'esercizio in cui l'entrata è stata accertata. Gli enti locali che ai sensi dell'articolo 169, comma 3, del TUEL non adottano il PEG indicano solo l'oggetto dell'entrata, e non il capitolo con la descrizione. Per le entrate destinate agli investimenti accertate negli esercizi 2018 e precedenti è possibile indicare solo l'oggetto delle entrate, e non il capitolo con la descrizione.
- il capitolo di spesa del bilancio gestionale/PEG di imputazione delle spese finanziate da entrate destinate agli investimenti e la relativa descrizione. Il capitolo di spesa con la relativa descrizione non è indicato:
  - da parte degli enti locali che ai sensi dell'articolo 169, comma 3, del TUEL non adottano il PEG. Tali enti indicano solo l'oggetto della spesa;
  - quando l'entrata destinata agli investimenti finanzia più capitoli di spesa, in tali casi gli importi relativi alle lettere da c) a f) sono aggregati e riferiti ad un unico oggetto della spesa. L'elenco analitico dei capitoli di spesa riguardanti tali spese è riportato nella Relazione sulla gestione, seguendo lo schema dell'allegato a/3;
  - quando la spesa finanziata dalle entrate destinate agli investimenti non è stata stanziata in bilancio, ad esempio nel caso dell'accertamento di un'entrata non prevista in bilancio effettuato dopo i termini previsti per le variazioni di bilancio dall'articolo 51, comma 6, del presente decreto e dall'articolo 175, comma 3, del TUEL, o nel caso di entrate destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione di inizio anno che non sono state applicate al bilancio in entrata e in spesa.



- lettera a) - “Risorse destinate agli investim. al 1/1/ N” : deve essere indicato l’importo della specifica entrata destinata agli investimenti nel risultato di amministrazione alla data del 1° gennaio dell’esercizio che si rendiconta che deve essere uguale all’ammontare della medesima entrata destinata agli investimenti della lettera f) dell’allegato a/3 del rendiconto dell’esercizio precedente. Il totale della colonna a), al netto delle relative quote accantonate, corrisponde all’importo della voce “Totale parte destinata agli investimenti (D)” dell’allegato a) del rendiconto dell’esercizio precedente concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- lettera b) - “Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio N”): deve essere indicato l’importo delle entrate destinate agli investimenti accertate con imputazione all'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- lettera c) - “Impegni exerc. N finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione” : deve essere indicato l’importo degli impegni imputati all'esercizio cui il rendiconto si riferisce finanziati da entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio o da quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti. La voce non comprende gli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata, da entrate accertate libere e dall'avanzo libero;
- lettera d) - “Fondo plurienn. vinc. al 31/12/N finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione” : deve essere indicato l’ammontare complessivo degli stanziamenti definitivi riguardanti il fondo pluriennale di spesa finanziati da entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio e dalla quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti. La voce non comprende le quote del fondo pluriennale vincolato di spesa finanziate dal fondo pluriennale di entrata, da entrate accertate libere e dall'avanzo libero;
- lettera e) - “Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)” : deve essere indicata la somma algebrica dell'importo dei residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti cancellati definitivamente e/o meramente stralciati dal conto del bilancio (con il segno +), dell’importo delle destinazioni agli investimenti eliminati dal risultato di amministrazione (con il segno +) e dell'importo dei residui passivi cancellati finanziati da entrate destinate agli investimenti (con il segno -). Ai fini di questa tabella non produce effetti l’eliminazione definitiva dei residui attivi stralciati in precedenza dal conto del bilancio e l'eliminazione definitiva dei residui passivi perenti delle regioni;



- lettera f) - "Risorse destinate agli investim. al 31/12/ N": deve essere indicata la somma algebrica:  $(f)=(a) +(b) - (c)-(d)-(e)$ , che corrisponde all'importo complessivo delle quote destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto.

**Per evitare che le medesime entrate siano considerate due volte nel risultato di amministrazione, sia tra le quote accantonate sia nelle quote destinate agli investimenti, peggiorando l'importo della lettera E) rispetto alla situazione finanziaria effettiva dell'ente, le successive voci del prospetto consentono di determinare l'ammontare delle entrate destinate agli investimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti.** A tal fine sono compilate le seguenti voci:

- nella riga identificata con la lettera g) – "Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti": deve essere indicato il totale dei fondi accantonati nel risultato di amministrazione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce a valere di entrate destinate agli investimenti. Sono le quote destinate agli investimenti del totale della colonna e) " Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/ N" dell'allegato a/1 concernente "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione". I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.
- nella riga identificata con la lettera h) – "Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti": deve essere indicata la differenza tra il totale della colonna f) e l'importo della lettera g). Tale differenza corrisponde all'importo della voce "Totale parte destinata agli investimenti (D)" dell'allegato ) del rendiconto concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione.





## **Il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato**

L'allegato concernente la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato rappresenta contabilmente la gestione del fondo pluriennale vincolato nel corso dell'esercizio, evidenziando la distanza temporale intercorrente tra le risorse accertate ed il loro effettivo impiego, ovvero i tempi di realizzazione delle spese pubbliche finanziati da risorse acquisite anticipatamente dall'ente.

In particolare, con riferimento a ciascuna missione e programma, il prospetto evidenzia:

- a) nella prima colonna, l'importo del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata del conto del bilancio, rappresentativo delle risorse accertate negli esercizi precedenti e destinate alla copertura di impegni registrati negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio considerato nel rendiconto e agli esercizi successivi. Ciascuna voce di tale colonna corrisponde a quelle dell'ultima colonna dell'allegato al rendiconto dell'esercizio precedente concernente il fondo pluriennale vincolato, mentre il totale di tale colonna, corrisponde alla somma delle voci iscritte in entrata del bilancio di previsione, riguardanti il fondo pluriennale vincolato (di parte corrente, in conto capitale e, se costituito, per incremento di attività finanziarie);
- b) nella seconda colonna, l'ammontare delle "Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio cui il rendiconto si riferisce". Al riguardo si ricorda che la corretta gestione del fondo pluriennale vincolato richiede che il sistema informativo contabile dell'ente sia in grado di individuare, per ciascun programma, gli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato, distinguendoli per esercizio di imputazione.;
- c) nella terza colonna, gli impegni di competenza dell'esercizio cancellati dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Trattasi di impegni registrati negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- d) nella quarta colonna, gli impegni di competenza degli esercizi successivi cancellati dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.
- e) nella quinta colonna l'ammontare del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata del conto del bilancio utilizzato per la copertura degli impegni imputati agli esercizi successivi cui il rendiconto si riferisce. Tale colonna è compilata, per ciascun programma, come differenza tra la prima colonna e le tre successive;
- f) nelle successive colonne, gli impegni registrati nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto con imputazione agli esercizi successivi, finanziati da entrate vincolate accertate imputate al medesimo esercizio o dall'utilizzo del risultato di amministrazione. Tali importi



devono corrispondere ad obbligazioni giuridiche esigibili negli esercizi successivi, salvo i casi in cui i principi contabili consentono la formazione del fondo pluriennale vincolato in assenza di obbligazioni giuridiche;

- g) nell'ultima colonna, l'importo complessivo del fondo pluriennale alla fine dell'esercizio, rappresentativo degli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati da entrate accertate di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto e degli esercizi precedenti, rappresentate appunto dal fondo pluriennale vincolato. Ciascuna voce di tale colonna corrisponde all'ammontare complessivo degli stanziamenti di spesa definitivi riguardanti il fondopluriennale di ciascuna missione/programma del conto di bilancio, ed è pari alla somma degli importi delle colonne dalla quinta all'ottava.

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*									
MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio N e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio N (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio N (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a N	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1 rinviata all'esercizio N+1 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio N con imputazione all'esercizio N+1 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio N con imputazione all'esercizio N+2 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio N con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
<b>01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
01 Organi istituzionali					0				0
02 Segreteria generale					0				0
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					0				0
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					0				0
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					0				0
06 Ufficio tecnico					0				0
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					0				0
08 Statistica e sistemi informativi					0				0
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					0				0
10 Risorse umane					0				0
11 Altri servizi generali					0				0
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)					0				0
<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **Il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità**

Il prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, fornisce una rappresentazione sintetica dei residui attivi alla fine dell'esercizio di riferimento, e dei relativi accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità, classificati a livello di tipologia, indipendentemente dal livello di analisi dei crediti, utilizzato dall'ente per il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità.

La determinazione del FCDE, nel rendiconto di gestione, è disciplinata dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria nel punto 3.3 e nell'esempio n. 5 dell'appendice tecnica allo stesso principio contabile.

Il prospetto è articolato nelle seguenti 8 colonne.

Le prime due colonne riportano il codice e la descrizione della tipologia di entrata, secondo la classificazione adottata per il bilancio. In particolare, nella seconda colonna viene data evidenza delle quote che non richiedono l'accantonamento al fondo in quanto considerate entrate di sicura esigibilità.

La colonna (a) e la colonna (b) evidenziano rispettivamente i residui formati nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto e i residui attivi degli esercizi precedenti, consentendo di conoscere, a livello di tipologia, la vetustà dei crediti e di valutare, anche in relazione a tale composizione, il livello di prudenza adottato dall'ente nella decisione della determinazione dell'accantonamento effettivo al FCDE.

La colonna (c) espone il totale della somma delle colonne (a) e (b) evidenziando il totale dei residui attivi da considerare per la determinazione dell'accantonamento.

La colonna (d) evidenzia l'ammontare dell'accantonamento minimo obbligatorio al fondo crediti di dubbia esigibilità, nel rispetto del principio contabile applicato, in relazione alla specifica tipologia. Nella colonna (e) risulta l'accantonamento effettivo al fondo deciso dall'ente, che potrà essere maggiore o uguale a quanto determinato nella colonna (d) e deve corrispondere all'importo accantonato nel risultato di amministrazione, rappresentato nell'allegato al rendiconto concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione.

L'accantonamento deciso dall'ente risultante dalla colonna (e) potrà essere minore di quanto risultante dalla colonna (d) solamente nel caso, previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di utilizzo del metodo semplificato, per la determinazione dell'accantonamento, possibile solo fino all'esercizio 2018 e nel rispetto delle indicazioni del citato principio.

Nell'ultima colonna (f) deve essere indicata, per ogni tipologia, la percentuale di accantonamento al FCDE determinata dal rapporto tra il FCDE effettivamente accantonato dall'ente nel risultato di



amministrazione e il totale dei residui attivi al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento del rendiconto.

Il prospetto, nel rispetto della disciplina armonizzata, presenta la distinzione del totale del FCDE con riferimento alla quota in conto capitale e quella di parte corrente.

Con una nota (n) il prospetto chiarisce che nella quota corrente del FCDE, accantonato nel rendiconto di gestione, è compreso anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo V riferito a entrate da riduzione di attività finanziarie.

Il prospetto consente inoltre di dimostrare la composizione del fondo svalutazione crediti accantonato nelle scritture di contabilità economico patrimoniale, nel rispetto del paragrafo 4.20 principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale, Allegato 4/3 al presente decreto, evidenziando la quota del fondo svalutazione crediti :

- corrispondente all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità,
- riguardante i crediti stralciati dalle scritture finanziarie,
- riguardante i crediti che in contabilità finanziaria sono stata accertati con imputazione agli esercizi successivi concernenti il titolo 5 e derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3.

Il principio contabile applicato prevede anche che l'accantonamento al fondo svalutazione crediti può essere effettuato per un importo superiore a quello necessario per rendere il fondo svalutazione crediti pari all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non risulta pertanto possibile correlare la ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione con la ripartizione del fondo svalutazione crediti tra i crediti iscritti nello stato patrimoniale. La ripartizione dell'accantonamento tra le singole tipologie di crediti è effettuata sulla base della valutazione del rischio di insolvenza e delle specificità dei crediti.



**COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI**

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI			IMPORTO	FONDO CREDITI	% di accantonamento
		NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	MINIMO DEL FONDO (a)	DI DUBBIA ESIGIBILITA' (b)	al fondo crediti di dubbia esigibilità (j) = (e) / (c)
	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0	0,00%
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0	0,00%
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0	0,00%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0	0	0	0	0	0,00%
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0	0	0	0	0	0,00%
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)	0	0	0	0	0	0,00%
1000000	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	0	0	0	0	0	0,00%
	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0	0	0	0	0	0,00%
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0	0	0	0	0	0,00%
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0	0	0	0	0	0,00%
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	0	0,00%
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0	0,00%
2000000	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	0	0	0	0	0	0,00%
	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0	0	0	0	0	0,00%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0	0	0	0	0	0,00%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0	0	0	0	0	0,00%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0	0	0	0	0	0,00%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0	0	0	0	0	0,00%
3000000	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	0	0	0	0	0	0,00%
	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						



COMPOSIZIONE CONFRONTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI					
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO TITOLI DA 1 A 5	(g)	(h)					
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	(i)	(l)					
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m)							
<b>TOTALE</b>							
<p>* Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l'accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.</p>							
<p>(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al rendiconto. Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.</p>							
<p>(g) Indicare il totale generale della colonna c).</p>							
<p>(h) Indicare il totale generale della colonna e)</p>							
<p>(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.</p>							
<p>(l) corrisponde all'importo della cella (i)</p>							
<p><b>(m) trattasi solo degli accertamenti pluriennali di entrate riguardanti il titolo 5, 6, 7 e gli accertamenti pluriennali derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3.</b></p>							
<p>(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5</p>							



## La relazione sulla gestione

La Relazione alla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio. Contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili ed illustra:

- a) i criteri di valutazione utilizzati;
- b) le principali voci del conto del bilancio;
- c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d-bis) l'elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati col ricorso al debito non contratto (solo per le regioni);
- d-ter) l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione (solo per le regioni);
- e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);
- f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;
- g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
- h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
- i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;



- j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
- k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'articolo 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;
- n) gli elementi richiesti dall'articolo 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
- o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

#### **Le quote vincolate, accantonate e destinate nel risultato di amministrazione.**

La relazione sulla gestione riepiloga e illustra gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio e gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti che compongono il risultato di amministrazione di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3, descrivendo con riferimento alle componenti più rilevanti:

- a) la gestione delle entrate vincolate e destinate agli investimenti provenienti dagli esercizi precedenti, confluite nel risultato di amministrazione al 1 gennaio dell'esercizio oggetto di rendiconto: l'importo applicato al bilancio, le spese impegnate e pagate nel corso dell'esercizio di riferimento finanziate da tali risorse, la cancellazione dei residui, il loro importo alla fine dell'esercizio e le cause che non hanno ancora consentito di spenderle;
- b) le riduzioni dei fondi provenienti dagli esercizi precedenti, distinguendo gli utilizzi effettuati nel rispetto delle finalità e le riduzioni determinate dal venire meno dei rischi e delle passività potenziali per i quali erano stati accantonati;



- c) la formazione di nuove economie di spesa finanziate da entrate vincolate e destinate agli investimenti accertate nel corso dell'esercizio: il loro importo e le cause che hanno determinato le economie di spesa;
- d) le motivazioni della costituzione di nuovi e maggiori accantonamenti finanziati da entrate accertate nel corso dell'esercizio, indicando, per quelli effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, se tali accantonamenti hanno determinato un incremento del disavanzo di amministrazione e le cause che non hanno consentito di effettuarli nel bilancio;

Nella relazione della gestione sono altresì riportati gli elenchi analitici dei capitoli di spesa finanziati da un unico capitolo di entrata vincolata o da un unico capitolo di entrata destinata agli investimenti, che negli allegati a/2 e a/3 sono stati aggregati in un'unica voce.

L'elenco analitico di tali capitoli segue gli schemi previsti per gli allegati a/2 e a/3.

Infine la Relazione da atto della congruità di tutti gli accantonamenti nel risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce e le motivazioni delle eventuali differenze rispetto agli accantonamenti minimi obbligatori previsti dai principi contabili.

Gli enti in disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio descrivono nella Relazione sulla gestione le cause che hanno determinato tale risultato, gli interventi assunti in occasione dell'accertamento del disavanzo di amministrazione presunto o di successive rideterminazioni del disavanzo di amministrazione presunto, e le iniziative che si intende assumere a seguito dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo.

Gli enti che erano già in disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente illustrano altresì le attività svolte nel corso dell'esercizio per il ripiano di tale disavanzo, segnalando se l'importo del disavanzo al 31 dicembre è migliorato rispetto a quello risultante nell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello iscritto in via definitiva nel bilancio di previsione alla voce "Disavanzo di amministrazione.

Nel caso in cui tale miglioramento non sia stato realizzato, la Relazione sulla gestione indica l'importo del disavanzo applicato al bilancio di previsione (alla voce "Disavanzo di amministrazione) che non è stato ripianato, distinguendolo dall'eventuale importo dell'ulteriore disavanzo formatosi nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dal paragrafo 9.2.26 del principio applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2).

Con riferimento al disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui l'articolo 4, comma 5, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, prevede "*La relazione sulla gestione al rendiconto analizza la quota di disavanzo ripianata nel corso dell'esercizio, distinguendo il disavanzo riferibile al riaccertamento*



straordinario da quello derivante dalla gestione. La relazione analizza altresì la quota ripianata dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. In caso di mancato recupero del disavanzo, la relazione indica le modalità di copertura da prevedere in occasione dell'applicazione al bilancio in corso di gestione delle quote non ripianate".

Pertanto, la relazione sulla gestione descrive la composizione del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio individuato nell'allegato a) al rendiconto (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo proveniente dal precedente esercizio, indica le quote ripianate nel corso dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione in corso di gestione.

Tali indicazioni sono sinteticamente riepilogate nelle seguenti tabelle:

VERIFICA RIPIANO DELLE COMPONENTI DEL DISAVANZO AL 31 DICEMBRE N	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/n-1 (a) <sup>(1)</sup>	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/N (b) <sup>(2)</sup>	DISAVANZO RIPIANATO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO N (c) = (a) - (b) <sup>(3)</sup>	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ISCRITTO IN SPESA NELL'ESERCIZIO N <sup>(4)</sup> (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (e) = (d) - (c) <sup>(5)</sup>
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto N-1 (solo per le regioni e le Province autonome)					
Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera .....					
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui					
Disavanzo tecnico al 31 dicembre .....					
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio.....da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera .....					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio.....da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera .....					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio N					
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio N (solo per le regioni e le Province autonome)					
<b>Totale</b>					

Con riferimento agli enti locali, si richiama l'ultimo periodo dell'articolo 188, comma 1, del TUEL, il quale prevede che l'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.



## PARIFICA AGENTI CONTABILI

Corte Conti Autonomie Sezioni riunite 4/2020

La “**presentazione**” del conto consiste nella consegna dello stesso, da parte dell’agente contabile, all’amministrazione di appartenenza (art. 139 co. 1 c.g.c.); detto adempimento è poi da tenere distinto dall’attività di “deposito” del conto, da parte dell’Amministrazione pubblica alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti (art. 140 co. 1 c.g.c.).

In breve, gli agenti contabili, in base all’art. 139, co. 1 c.g.c., entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario o comunque dalla chiusura della gestione “presentano il conto giudiziale all’amministrazione di appartenenza”. La richiamata disposizione fa poi salvi i diversi termini previsti in altre norme di legge [come i due mesi successivi alla chiusura dell’esercizio previsti all’art. 16, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 123/2011, per le amministrazioni erariali; i trenta giorni di cui agli artt. 226 e 233 del D.lgs. n. 267/2000, per gli enti locali; in ogni caso i sessanta giorni previsti in generale per gli Enti pubblici diversi dallo Stato dall’art. 3 della legge n. 658/1984] e aggiunge, al comma 3, che le “modalità di presentazione dei conti” possono essere adeguate con legge statale o regionale alle esigenze specifiche delle singole amministrazioni, nel rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di contabilità generale dello Stato, e che “Restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari che, per le rispettive amministrazioni, prevedono ulteriori adempimenti in materia”.

Nel giudizio di conto rilievo imprescindibile assume la “**previa parificazione**” del documento contabile, di cui si ha menzione negli artt. 139, co.2, 140, co. 1, e 145, co. 3 del D.lgs. n. 174/2016 (recante il “Codice di giustizia contabile”). Tuttavia, poiché l’opera di riassetto della materia, a causa dei limiti posti dalla legge di delega, è stata circoscritta al solo versante processuale, la parte sostanziale dei conti giudiziali continua a trovare disciplina e definizioni sia nel regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 [Testo unico delle leggi della Corte dei conti (tranne che per gli artt. da 67 a 97, abrogati)], sia nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato, che restano riferimento essenziale per l’intera materia, non avendo formato oggetto di abrogazione alcuna.

Sicché, all’art. 618 del r.d. n. 827/1924 (il “R.C.G.S.”) è previsto che “Tutti i conti devono essere, dagli uffici provinciali o compartimentali da cui dipendono i contabili e dalle rispettive amministrazioni centrali, riveduti e parificati coi conti periodici dei singoli contabili e certificati conformi alle proprie scritture o ad altri elementi contabili in loro possesso”.



La “**parificazione**” è una **dichiarazione certificativa**, quale risultante procedimentale, della concordanza dei conti (appositamente riveduti) con le scritture detenute dall’Amministrazione, che per quelle locali viene fatta coincidere con il visto di regolarità amministrativo-contabile rilasciato all’esito della fase di verifica o controllo amministrativo.

Con riguardo invece ai conti erariali (quelli delle amministrazioni periferiche e centrali dello Stato) la verifica di concordanza è svolta all’interno dell’amministrazione di appartenenza dell’agente contabile, mentre il visto di regolarità amministrativo – contabile è rilasciato dai competenti uffici di controllo (quindi dal Sistema delle ragionerie territoriali dello Stato e dagli Uffici centrali di bilancio), conformemente a quanto previsto dall’art. 16, co. 3 del D.lgs. n. 123/2011, che, come già rilevato nel parere n. 2/2018/Cons., conserva piena portata dispositiva anche all’esito dell’entrata in vigore del Codice, quale “procedura interna all’amministrazione dell’economia e delle finanze cui resta del tutto estranea la disciplina recata dal D.lgs. n. 174/2016”.

Questa distinzione, quand’anche non esplicitata con chiarezza nell’art. 618 del R.C.G.S., emergeva già dagli artt. 622 e 623 dello stesso, che per i conti degli agenti della riscossione distinguevano tra la parifica degli uffici provinciali e i riscontri delle ragionerie centrali.

Dappoi, sempre l’art. 623 del r.d. 827/1924 dispone che le ragionerie regionali, una volta “...rivedutii conti ad esse pervenuti (...) appongono sugli stessi la dichiarazione di avere eseguiti i suindicati riscontri e li spediscono (...) alla Corte dei conti”.

Tale ultimo adempimento è mutuato nell’art. 16 del D.lgs. n. 123/2011 (intitolato “Controllo dei conti giudiziali”), statuente al comma 3 che i conti giudiziali resi dagli agenti contabili erariali una volta presentati all’amministrazione di appartenenza e parificati, vengono inoltrati ai competenti uffici di controllo.

Questi ultimi (ragionerie territoriali e uffici centrali di bilancio) “...qualora non abbiano nulla da osservare, appongono sui singoli conti il visto di regolarità amministrativo – contabile e li trasmettono alla Corte dei conti entro i due mesi successivi alla data della loro ricezione ovvero a quella della ricezione dei chiarimenti o dei documenti richiesti con note di osservazione”.

Detta norma, che, come detto, demanda il controllo e il visto di regolarità amministrativo - contabile sui conti giudiziali erariali al Sistema delle ragionerie territoriali e agli Uffici centrali di bilancio, non ha subito espressa abrogazione o modifica, trattandosi, all’evidenza, di adempimenti propedeutici a quelli volti ad instaurare il giudizio di conto e ad esso strettamente correlati, anche perché solo il deposito del conto, parificato, “costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio” (art. 140, co. 3 c.g.c.).



Sicché, è parere del Collegio che la parifica di cui è menzione nel “Codice” debba intendersi come **procedimento complesso, in esso comprendendo tanto la vera e propria concordanza, rilasciata dall’amministrazione di appartenenza dell’agente contabile, quanto il “visto” di regolarità amministrativo contabile**, da rilasciare, per i conti degli agenti erariali, dal Sistema delle ragionerie territoriali e dagli Uffici centrali di bilancio (organi esterni), e, per gli agenti degli enti locali, dai propri organi interni, parifica e visto, da tenere distinti dalla “relazione degli organi di controllo interno”, espressamente prevista dall’art. 139, comma 2, che va trasmessa alla Corte unitamente al conto.

Perciò, detto adempimento, ad opera degli Uffici di controllo (interni ed esterni alle amministrazioni di appartenenza degli agenti contabili) deve leggersi come l’esito di un sub – procedimento interno, che va a completare, in quanto sostanzialmente rilevante (anche per la qualità professionale degli organi da cui promana), quello sempre sostanziale di parifica del conto giudiziale (a volta addirittura coincidente con il primo).

**Conseguentemente, tutti i conti giudiziali, “presentati” dagli agenti contabili alle amministrazioni di appartenenza, devono essere “parificati”, “vistati” e “approvati” dai competenti organi di ciascun ente e solo all’esito di detti adempimenti depositati presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti territorialmente competente.**

In passato, succedeva altresì che il conto fosse reso alla Corte direttamente dall’agente contabile e non a mezzo della propria amministrazione, siccome previsto dall’art. 611 del r.d. n. 827/1924.

La presentazione del conto direttamente presso la Corte dei conti, ad opera dell’agente contabile, poteva però presentare l’inconveniente di un giudizio che si svolgeva su un conto non parificato e vistato. Di talché, l’art. 28 del vecchio regolamento di procedura (r.d. n. 1038/1933, espressamente abrogato dall’art. 4 dell’Allegato 3 al D. lgs. n. 174/2016) prevedeva che il giudice designato per l’esame del conto, ne procurasse la parificazione da parte dell’amministrazione.

Detta ipotesi non è stata espressamente prevista nella parte III del Codice (in particolare agli artt. 137 – 150 del D.lgs. n. 174/2016), sicché appare evidente che il conto giudiziale deve pervenire alla Corte già parificato, vistato e approvato, come peraltro indicato agli artt. 139, co.2, 140 co. 145, co.3 c.g.c.

Diversamente da quanto disposto all’art. 45, co. 1, del r.d. n.1214/1934, statuenta che “La presentazione del conto costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio”, così ottenendosi la pendenza della causa per il solo fatto della presentazione del conto alla propria amministrazione, con possibilità per la sezione giurisdizionale di richiedere al rappresentante legale dell’ente e, in caso di inadempimento, di investire un commissario ad acta degli adempimenti successivi alla presentazione, ove omessi dall’amministrazione interessata [quali la parificazione, il visto di regolarità amministrativo contabile, l’approvazione e la trasmissione alla Corte del conto], il Codice



di giustizia contabile ha previsto al comma 1, dell'art. 145 che "Il conto, munito dell'attestazione di parifica, è depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale competente, che lo trasmette al giudice designato quale relatore dal presidente", e al comma 3 che "Il deposito del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio".

Finché i conti non sono "depositati" presso la Corte – con "l'utilizzo delle modalità stabilite con i decreti di cui all'art. 6, comma 3" (art. 138, comma 3 c.g.c.), ovvero "...mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione [...]" (art. 138, comma 4 c.g.c.), quindi "...anche mediante modalità telematiche" (art. 140, co 2 da leggere nel rispetto di quanto previsto al co. 4 dell'art. 150 c.g.c.), e di tale deposito la competente procura regionale "...acquisisce notizia mediante accesso all'apposito sistema informativo relativo ai conti degli agenti contabili" (art. 140 comma 1 Codice) – non può dirsi pendente il giudizio e conseguentemente non può neanche decorrere il termine quinquennale per l'estinzione del processo di conto, atteso che l'art. 150 del Codice fa decorrere detto termine solo dal deposito dello stesso.

L'art. 139, co. 2 del c.g.c. prevede che il conto giudiziale è trasmesso, entro il termine generale di trenta giorni dalla sua approvazione, ovvero entro il termine stabilito dalle disposizioni speciali interne a ciascuna amministrazione, con le modalità sopra riportate, alla sezione giurisdizionale competente da un responsabile del procedimento, previamente individuato dall'amministrazione di appartenenza del contabile.

Osserva il Collegio che dalla suindicata disposizione è dato desumere l'intento del legislatore delegante di responsabilizzare l'ente onerandolo della individuazione, al proprio interno, di una figura di riferimento che segua gli adempimenti relativi ai conti giudiziali. In specie, ragioni di economia interna a ciascuna amministrazione hanno suggerito la previsione di un responsabile dell'intero procedimento, preferibilmente coincidente con il soggetto che attesta la parificazione del conto, una volta presentato dall'agente all'ente di appartenenza, e che provveda a procurare anche i visti di controllo amministrativo contabile (resi dagli organi interni o esterni), l'approvazione del conto, sollecitando i soggetti competenti, in caso di inerzia, e assumendo le conseguenti iniziative segnalatorie alla sezione giurisdizionale per rendere possibile la trasmissione del conto medesimo alla Corte, per il suo tramite.

**Di rilievo anche le conseguenze previste dal Codice per l'inerzia del responsabile del procedimento, atteso che il comma 7 dell'art. 141 del c.g.c. ha disposto che "Se risulta che l'agente contabile ha presentato il conto alla propria amministrazione e quest'ultima non lo ha trasmesso e depositato presso la sezione giurisdizionale, il conto è acquisito d'ufficio dal giudice**



**monocratico, che commina la sanzione pecuniaria di cui al comma 6** [in misura non superiore alla metà degli stipendi, aggi o indennità dovuti in relazione al periodo cui il conto si riferisce, ovvero ove l'agente operante non goda di stipendio, aggi o indennità, non superiore a 1.000,00 euro] al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'art. 139, comma 2".

Occorre, a questo punto, prevedere il necessario coordinamento, quanto al profilo del deposito – trasmissione dei conti degli agenti erariali, tra gli artt. 139, comma 2, e 141, comma 7 del c.g.c. e l'art. 16, comma 3, del D.lgs. n. 123/2011.

In specie, è da ribadirsi la piena operatività del controllo sostanziale e del successivo visto di regolarità amministrativo – contabile ad opera del Sistema delle ragionerie territoriali e degli Uffici centrali di bilancio sui conti degli agenti contabili delle amministrazioni periferiche e centrali dello Stato, atteso che il comma 3, ult. parte, dell'art. 139 c.g.c., ha lasciato ferme le disposizioni legislative e regolamentari che, per le rispettive amministrazioni, "...prevedono ulteriori adempimenti in materia".

Relativamente invece al profilo procedurale si chiarisce che l'**applicativo SIRECO** – già operativo per i conti giudiziali degli enti territoriali - risulta implementato in maniera da ricondurre il ruolo delle ragionerie territoriali a quanto previsto dal vigente D.lgs. n. 123/2011.



**COMUNE DI** .....

**PROVINCIA DI** .....

- **Tratto da EDK Editore**

**SERVIZIO FINANZIARIO**

**DETERMINAZIONE**

n. ....

data .....

*OGGETTO:*

**CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2021  
- PARIFICAZIONE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;



Premesso che con decreto del Sindaco n. .... in data....., è stata attribuita al/alla sottoscritto/a la responsabilità del servizio.....;

Richiamati l'art. 93, comma 2 e l'art. 233 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i quali prevedono che entro il 30 gennaio di ogni anno gli agenti contabili e coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti sono tenuti a presentare il conto della gestione dell'esercizio finanziario precedente, da trasmettere alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;

Preso atto che, ai sensi del vigente Regolamento comunale di contabilità, sono stati legittimati alla gestione con apposito provvedimento i seguenti agenti contabili:

AGENTE CONTABILE	TIPO DI GESTIONE	FUNZIONI SVOLTE

Tenuto conto che gli agenti contabili hanno reso il conto della gestione dell'esercizio 20.. redatto su modello conforme a quello approvato con D.P.R. n. 194/1996, corredato, per quanto di rispettiva competenza, dai seguenti documenti previsti dall'art. 233, c. 2, del d.Lgs. n. 267/2000:

- a) provvedimento di legittimazione contabile alla gestione;
- b) lista per tipologie di beni;
- c) copia degli inventari;



- d) documentazione giustificativa della gestione;
- e) verbali di passaggio di gestione;
- f) le verifiche e i discarichi amministrativi;

Vista la documentazione prodotta e le scritture contabili dell'ente;

Rilevato che .....

Accertata la regolarità della gestione e la corrispondenza dei dati riportati nei conti degli agenti contabili con le scritture contabili dell'ente;

Dato atto che sui conti degli agenti contabili l'organo di revisione ha effettuato le verifiche previste dall'art. 223, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;

#### DETERMINA

1) di prendere atto che gli agenti contabili a materia e a denaro di seguito elencati hanno reso il conto della gestione dell'esercizio 20.., unitamente a tutti i documenti previsti dall'art. 233, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000:

AGENTE CONTABILE	TIPO DI GESTIONE	FUNZIONI SVOLTE




2) di parificare i conti della gestione di cui al precedente punto 1) dando atto della corrispondenza dei dati ivi riportati con le scritture contabili dell'ente

3) di sottoporre i conti della gestione degli agenti contabili all'approvazione del Consiglio comunale, contestualmente all'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio di riferimento;

4) di inviare, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto, i conti della gestione degli agenti contabili alla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

5) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato (*verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente*);

8) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è .....

....., li .....

Il Responsabile del servizio

.....











## ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE DI

---

I sottoscritti, in qualità di Revisori dei conti del Comune di....., asseverano, in ottemperanza all'art. 11, c. 6, lett. j), D.Lgs. n. 118/2011, che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/20.. dal rendiconto della gestione del Comune, come sopra riportati, risultano coincidenti, per le motivazioni sopra esposte, con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società.

Ai sensi dell'art. 11, c. 6, lett. j), D.Lgs. n. 118/2011 si segnala alla Giunta comunale che:  
.....

Per le società relativamente alle quali si segnala una discordanza dei dati o si rende necessario un approfondimento oppure non risulta che abbiano fatto pervenire in tempo utile la dichiarazione, si invita a procedere e definire i rapporti creditori/debitori entro la fine dell'esercizio finanziario.

L'Organo di revisione economico-finanziaria

.....  
.....  
.....



## **PRINCIPIO CONTABILE 13° MODIFICA DM 01.09.2021**

Estratto contabilità finanziaria

### Articolo 1

#### *Allegato 1 – Principi generali o postulati*

1. Al Principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 1, paragrafo n. 16, al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole “determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione” ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti “destinato al finanziamento delle spese correnti ricorrenti e del rimborso dei prestiti, comprese le spese finanziate con la quota libera del risultato di amministrazione ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio (dalla nettizzazione sono escluse le spese correnti non ricorrenti nonché il fondo anticipazione di liquidità)”;
- b) dopo le parole “delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.” sono inserite le seguenti “Il dettaglio delle spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione deve essere riportato nella relazione al rendiconto.”;
- c) dopo le parole “alla fine dell'esercizio e delle entrate straordinarie che non hanno dato copertura a impegni.” sono inserite le seguenti “Il dettaglio delle spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione deve essere riportato nella relazione al rendiconto.”.



## Articolo 2

*(Allegato 4/1 – Principio contabile applicato concernente la programmazione)*

1. Al paragrafo 13.9 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole “riguardante i crediti che in contabilità finanziaria sono stata accertati con imputazione agli esercizi successivi” sono inserite le seguenti “concernenti il titolo 5 e derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3”.

## Articolo 3

*(Allegato 4/2 – Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria)*

1. Al Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) alla fine del paragrafo 3.5 sono inserite le seguenti parole “La rateizzazione di un'entrata esigibile negli esercizi precedenti determina la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l'accertamento del medesimo credito nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione. Tali registrazioni possono essere effettuate nel corso del riaccertamento ordinario dei residui. La rateizzazione delle entrate, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento dell'ente, deve risultare da atti formali.”;
  - b) al paragrafo 3.20-bis:
    - le parole “l'art. 39-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8” sono sostituite dalle



seguenti “l’articolo 52, comma 1-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106;

- dopo le parole “reiscritto in spesa al netto del rimborso dell’anticipazione effettuato nell’esercizio.” sono inserite le seguenti “Gli enti locali applicano l’articolo 52, comma 1-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106.”;

c) il paragrafo 5.3.6 è sostituito dal seguente:

**“5.3.6 Determinazione della quota consolidata del margine corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione e altre eventuali forme di copertura.”**

Al fine di garantire che la copertura sia credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, il principio contabile generale n. 16 prevede che, fermo restando le altre condizioni richiamate al principio applicato 5.3.5, solo una quota del saldo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione possa costituire copertura agli impegni concernenti gli investimenti correnti imputati agli esercizi successivi. Con riferimento agli esercizi compresi nel bilancio di previsione, costituisce copertura agli investimenti la quota del margine corrente che può considerarsi “consolidata”, di importo non superiore al minore valore tra:

- la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti ricorrenti e del rimborso dei prestiti, comprese le spese finanziate con la quota libera del risultato di amministrazione ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio (dalla nettizzazione sono escluse le spese correnti non ricorrenti nonché il fondo anticipazione di liquidità), delle entrate vincolate per specifiche destinazioni nel risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio, delle entrate accantonate nei fondi confluite nel risultato di amministrazione, e dell’accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni. Il dettaglio delle spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione deve essere riportato nella relazione al rendiconto;
- la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo del fondo di cassa e degli incassi di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a pagamenti.

Le regioni a statuto ordinario conteggiano le medie triennali dei saldi correnti di competenza e di cassa al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione/Fondo di cassa e dell’accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni/pagamenti, escludendo le entrate vincolate per specifiche destinazioni nel risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio, le



entrate accantonate nei fondi confluite nel risultato di amministrazione, e le risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

A decorrere dal primo esercizio del bilancio e per i quattro esercizi successivi, anche per quelli non compresi nel bilancio di previsione, costituisce copertura degli investimenti il 60 per cento della media degli incassi in c/competenza delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione e, nei casi previsti dalla legislazione regionale, dalle monetizzazioni di standard urbanistici al netto della relativa quota del FCDE, degli ultimi 5 esercizi rendicontati, garantendo la destinazione degli investimenti prevista dalla legge.

Per le Autonomie speciali, il principio contabile generale n. 16 prevede:

- con riferimento agli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi a quello in corso di gestione, che costituisce copertura agli investimenti la quota del saldo positivo di parte corrente risultante dal prospetto degli equilibri di importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti ricorrenti e del rimborso dei prestiti, comprese le spese finanziate con la quota libera del risultato di amministrazione ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio dalla nettizzazione sono escluse le spese correnti non ricorrenti nonché il fondo anticipazione di liquidità), delle entrate vincolate per specifiche destinazioni nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio, delle entrate accantonate nei fondi confluite nel risultato di amministrazione, e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni. Il dettaglio delle spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione deve essere riportato nella relazione al rendiconto;
- con riferimento agli esercizi non compresi nel bilancio di previsione, non oltre il limite di 10 esercizi a decorrere da quello di imputazione del primo impegno, che costituisce copertura agli investimenti la quota del saldo corrente di competenza di importo non superiore al minore valore tra:
  - la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti ricorrenti e del rimborso dei prestiti, comprese le spese finanziate con la quota libera del risultato di amministrazione ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio dalla nettizzazione sono escluse le spese correnti non ricorrenti nonché il fondo anticipazione di liquidità), delle entrate vincolate per specifiche destinazioni nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio, delle entrate accantonate nei fondi confluite nel risultato di amministrazione, e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni;
  - la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo del fondo di cassa e degli incassi di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a pagamenti.



Le modalità di quantificazione di tali saldi sono illustrati nella sezione della nota integrativa riguardante la spesa per investimenti.”;

- d) al paragrafo 5.5, dopo le parole “L’ente erogatore del finanziamento accerta le entrate per riscossione di crediti” sono inserite le seguenti “a seguito dell’effettiva erogazione del prestito”;
- e) nell’Appendice tecnica, prima degli esempi, è inserito il seguente elenco:
- Esempio n.1 - Registrazione di spese di investimento finanziate con forme di finanziamento flessibili,
  - Esempio n. 2 - Costituzione ed utilizzo del fondo pluriennale vincolato,
  - Esempio n. 3/a –Realizzazione di un’opera con il contributo di due amministrazioni pubbliche,
  - Esempio n. 3/b –Realizzazione di un’opera con il contributo della Regione ad un ente locale,
  - Esempio n. 4 – Accertamento proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada,
  - Esempio n. 5 – Determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità,
  - Esempio n. 6 – Relazione tra il bilancio di previsione, il riaccertamento straordinario dei residui e il fondo pluriennale vincolato,
  - Esempio 7 - Scritture riguardanti l’escussione di garanzie,
  - Esempio 8 - Scritture riguardanti un prestito ordinario della Cassa depositi e prestiti Spa,
  - Esempio 9/a - Scritture riguardanti un “Prestito Investimenti Fondi Europei” della Cassa depositi e prestiti Spa concesso dopo l’assegnazione dei contributi UE da parte della regione,
  - Esempio 9/b - Scritture riguardanti un “Prestito Investimenti Fondi Europei” della Cassa depositi e prestiti Spa concesso prima dell’assegnazione dei contributi UE da parte della regione,
  - Esempio 10 – La compilazione del prospetto di cui all’allegato n. 8/1 al presente decreto, concernente le variazioni di bilancio,
  - Esempio 11 - Scritture riguardanti i pagamenti non andati a buon fine,
  - Esempio 12 - Scritture riguardanti i rimborsi incondizionati degli addebiti diretti (SEPA Direct Debit),
  - Esempio n. 13 - Verifica ripiano del disavanzo,
  - Esempio n. 14 - La rateizzazione di crediti tributari.
- f) alla fine dell’appendice tecnica è inserito il seguente esempio n. 14:



#### **Esempio n. 14 – La rateizzazione di crediti tributari**

In grado di appello, con sentenza definitiva, un'impresa locale è stata condannata a pagare l'importo di € 1.750.000 circa al comune X, concernente entrate da IMU, accertate due anni prima. La ditta, pur ricorrendo in Cassazione, ha deciso di pagare chiedendo una rateizzazione dell'importo.

Il Comune decide di procedere come segue:

- concedere la rateizzazione del credito in 5 anni (€ 350.000 euro all'anno) garantita da apposita polizza fideiussoria;
- accantonare le risorse rateizzate nel fondo contenzioso, in attesa della sentenza della Corte di Cassazione. Il fondo sarà liberato a seguito di sentenza favorevole. In caso contrario il fondo sarà utilizzato per restituire le somme incassate.

A seguito della convenzione avente ad oggetto la rateizzazione, il comune:

- approva una variazione di bilancio per iscrivere le entrate oggetto della rateizzazione e gli accantonamenti di pari importo nella missione 20, in ciascun esercizio del bilancio di previsione;
- cancella il residuo attivo di € 1.750.000 dalle scritture di contabilità finanziaria riducendo l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione effettuato con riferimento a tale residuo;
- accerta entrate per € 1.750.000 complessive, con imputazione di € 350.000 all'esercizio in corso e ai quattro esercizi successivi. Considerato che i crediti sono garantiti da polizza fideiussoria non è effettuato l'accantonamento all'FCDE.

L'operazione di rateizzazione non determina registrazioni contabili in contabilità economico patrimoniale, nelle cui scritture resta confermato il credito di € 1.750.000, che non corrisponde più al residuo attivo, ma agli accertamenti imputati all'esercizio in corso e agli esercizi successivi. Gli accertamenti riguardanti le entrate rateizzate non determinano la registrazione di proventi di competenza degli esercizi di reimputazione di tali entrate.

2. L'applicazione degli aggiornamenti di cui al comma 1, lettera c), può essere anticipata rappresentando le modalità di determinazione del margine corrente nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto.



## **PRINCIPIO CONTABILE 14° MODIFICA – DM 12.10.2021**

### Articolo 1

(Allegato 4/3 – Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria)

1. Al paragrafo 4.22 del Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole "(fondo perdite società partecipate)" sono inserite le seguenti ", il Fondo di garanzia debiti commerciali di cui all'articolo 1, comma 862, della legge n. 145 del 2018".

### Articolo 2

(Allegato 6 – Piano dei conti integrato)

1. Al modulo finanziario del piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono inseriti i seguenti codici:

- U.1.10.01.06.000 "Fondo di garanzia debiti commerciali"
- U.1.10.01.06.001 "Fondo di garanzia debiti commerciali".

2. Gli aggiornamenti di cui al comma 1 entrano in vigore il 1° gennaio 2022.

### Articolo 3

(Allegato 9 – Schema di bilancio di previsione)

1. L'allegato a/1 allo schema di bilancio di previsione di cui all'allegato 9 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto.

2. L'aggiornamento di cui al comma 1, si applica a decorrere dal bilancio di previsione 2023- 2025.



#### Articolo 4

(Allegato 10 – Schema di rendiconto)

1. L'allegato a/1 allo schema di rendiconto di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è sostituito dall'allegato 2 al presente decreto.
2. L'aggiornamento di cui al comma 1, si applica a decorrere dal rendiconto 2022.